

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 832

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”

giugno 2008
n. 21



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 832

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”

giugno 2008

n. 21

a cura di: R. Ravazzi

hanno collaborato: A. Henrici, S. Ferrari, C. Micelli.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, è stato presentato per la conversione alla Camera dei deputati (atto Camera n. 1145), che ne ha concluso l'esame il 24 giugno.

Mentre era in corso l'esame presso la Camera dei deputati dell'A.C. 1145, è stato emanato il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, "Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania". In relazione a ciò, la Camera dei deputati ha inserito, nell'articolo 1 dell'A.C. 1145, una disposizione abrogativa del decreto-legge n. 107, che nel contempo ne fa salvi gli effetti prodotti. La Camera ha altresì inserito nel testo del decreto-legge n. 90 talune delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 107 (si vedano le relative schede).

Il presente *dossier* aggiorna il *dossier* realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati sul testo originario del decreto-legge n. 90 sulla base delle modifiche approvate dal quel ramo, che vengono evidenziate in neretto.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA.....	21
Articolo unico del disegno di legge di conversione	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 1	
<i>(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 2	
<i>(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 3	
<i>(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 4	
<i>(Tutela giurisdizionale)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 5	
<i>(Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 6	
<i>(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 6-bis	
<i>(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti-termovalorizzatore di Acerra)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 6-ter	
<i>(Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 7	
<i>(Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali)</i>	
Scheda di lettura.....	77

Articolo 8 <i>(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 8-bis <i>(Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 9 <i>(Discariche)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 10 <i>(Impianti di depurazione)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 11 <i>(Raccolta differenziata)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 12 <i>(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 13 <i>(Informazione e partecipazione dei cittadini)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 14 <i>(Norme di interpretazione autentica)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 15 <i>(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 16 <i>(Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 17 <i>(Copertura finanziaria investimenti)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 18 <i>(Deroghe)</i>	
Scheda di lettura.....	139

Articolo 19 <i>(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 19-bis <i>(Relazione al Parlamento)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 20 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	153

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

L'articolo 1 affida ad un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la gestione dell'emergenza campana. Tale incarico è attribuito al Capo Dipartimento della protezione civile, il quale, secondo il nuovo testo, svolge le funzioni di Sottosegretario senza percepire ulteriori compensi. E' quindi attribuito al Dipartimento della protezione civile il coordinamento della gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale, che viene prorogato (dall'articolo 19) fino al 31 dicembre 2009.

Articolo 2

(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato)

Come precisato all'art. 2, il Sottosegretario provvede all'attivazione dei siti da destinare a discarica. Può utilizzare procedure espropriative per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio/smaltimento di rifiuti. Ai sensi del nuovo comma 2, egli può inoltre adottare misure compensative di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo istituito dall'articolo 17.

Ai siti, alle aree e agli impianti connessi all'attività di gestione dei rifiuti è attribuita la qualifica di "aree di interesse strategico nazionale". Sono introdotte sanzioni penali per chiunque si introduca in tali aree abusivamente o vi ostacoli l'accesso autorizzato nonché per coloro che impediscano, ostacolino o rendano più difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti.

I poteri di urgenza sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario, mentre viene previsto il coinvolgimento delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi per fronteggiare l'emergenza.

Il nuovo comma 7-bis stabilisce il principio in base al quale i militari delle Forze armate impegnati nelle operazioni di vigilanza e protezione delle aree di interesse strategico nazionale agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono quindi procedere alla identificazione e perquisizione sul posto di persone e mezzi, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ove sia comunque necessario esercitare tali poteri di polizia giudiziaria, i militari accompagnano le persone sottoposte ad identificazione presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Il Sottosegretario richiede alle autorità competenti l'adozione di ogni provvedimento necessario

all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza; può inoltre disporre la precettazione dei lavoratori e, in caso di indisponibilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, può ricorrere ad interventi alternativi. Entro 60 giorni dalla fine dello stato di emergenza presenta una relazione al Parlamento.

Articolo 3

(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania)

L'articolo 3 definisce - in via transitoria e fino al termine dello stato emergenziale - la competenza dell'autorità giudiziaria: sono quindi demandate al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di PM per i procedimenti penali relativi ai reati - consumati o tentati - in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato.

Le funzioni di GIP e GUP sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli. E' attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari. Nel corso delle indagini preliminari, è fatto divieto a PM e ufficiali di PG di disporre il sequestro preventivo. Resta invece salva l'applicabilità delle disposizioni sull'attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia. Per ovviare alle accresciute esigenze di organico degli uffici giudiziari di Napoli, sono adottate da parte del Ministro della giustizia, sentito il CSM, misure di redistribuzione dei magistrati e di riallocazione di personale.

Articolo 4

(Tutela giurisdizionale)

L'articolo 4 disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 5

(Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno)

L'articolo 5 autorizza, in deroga al parere della Commissione VIA del 9 febbraio 2005, il conferimento ed il trattamento di una serie di rifiuti (tra cui le cosiddette "ecoballe") presso il termovalorizzatore di Acerra. Sono

quindi autorizzati l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra e la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa.

Il comma 2-*bis* stabilisce che il Sottosegretario di Stato mette a disposizione le informazioni concernenti le autorizzazioni relative al conferimento e al trattamento dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra, secondo gli obblighi previsti dalla normativa europea per i progetti, per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, e non siano corredati da un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto.

Articolo 6

(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti)

L'articolo 6 dispone una valutazione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni e del termovalorizzatore di Acerra, all'esito della quale questi ultimi possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferimento dei rifiuti urbani nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità.

Articolo 6-bis

(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti-termovalorizzatore di Acerra)

L'articolo 6-*bis* attribuisce alle province della regione Campania, escludendo espressamente l'assunzione da parte delle province dei crediti e dei debiti maturati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL, la titolarità degli impianti di cui all'art. 6.

Nelle more del predetto affidamento, le province si avvalgono delle risorse umane e strumentali strettamente connesse alla gestione degli impianti. E' inoltre previsto che il Sottosegretario richieda, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti.

Il comma 4 riguarda le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti in Campania, stabilendo che nei loro confronti resti fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra.

Il comma 5 dispone che il Presidente della regione Campania, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, debba provvedere all'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti in base a quanto previsto dal decreto stesso. Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provveda a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 6-ter

(Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti)

All'articolo 6-ter, in attesa del completamento delle procedure previste dall'art. 6 necessarie per il funzionamento degli impianti di trattamento e termovalorizzazione, viene autorizzato, intanto, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani presso gli stessi impianti. Successivamente a tale trattamento meccanico dei rifiuti urbani, al materiale risultante si applica, nel rispetto dei principi elencati nell'art. 18, la normativa prevista per i seguenti rifiuti, indicati con i relativi codici CER: rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ecoballe), diversi da quelli contenenti sostanze pericolose, metalli ferrosi, parte di rifiuti urbani e simili non compostata.

Presso gli impianti stessi sono inoltre autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferimento dei rifiuti stessi.

I rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 dell'art. 6-ter sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della parte IV del codice ambientale.

Articolo 7

(Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali)

L'articolo 7 prevede la riduzione da 60 a 50 dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Con decreti del Ministro dell'ambiente si provvede alla nomina dei commissari e al riordino della Commissione. Viene poi istituita, presso il Ministero dell'ambiente, la figura del Segretario generale.

Articolo 8

(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi)

L'articolo 8 autorizza il Sottosegretario alla realizzazione di un termovalorizzatore nel comune di Napoli. Nella regione Campania, nelle more di attuazione del provvedimento in esame e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale, è autorizzato per un triennio l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, nonché lo stoccaggio e il deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

Articolo 8-bis

(Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori)

L'articolo 8-bis estende i finanziamenti e gli incentivi cosiddetti CIP 6 ai termovalorizzatori di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa.

Articolo 9

(Discariche)

L'articolo 9 autorizza la realizzazione dei siti da destinare a discarica e individua le tipologie di rifiuti smaltibili presso tali impianti. Ai fini dello smaltimento, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti urbani non differenziati. Presso le discariche è autorizzato anche il pretrattamento del percolato, da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati. In deroga al codice ambientale e alla legislazione regionale in materia di VIA, per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti si prevede la convocazione di una conferenza dei servizi. Con ordinanza di protezione civile sono definiti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di discarica.

Ai sensi del comma 7-bis è vietato - fatte salve le intese tra regioni in tal senso - il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni.

Articolo 10

(Impianti di depurazione)

L'articolo 10 autorizza le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali presso gli impianti di depurazione delle acque reflue e - in deroga alla disciplina sugli scarichi e per un periodo di tempo che non vada oltre il 31 dicembre 2009 - l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi in una misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal Codice ambientale, prevedendo un apposito sistema di valutazione e di salvaguardia.

Articolo 11

(Raccolta differenziata)

L'articolo 11 mira ad incentivare la raccolta differenziata attraverso le seguenti misure: maggiorazione delle tariffe in caso di mancato rispetto degli obiettivi minimi di raccolta, monitoraggio dei dati di raccolta; scioglimento dei consorzi di bacino di Napoli e Caserta e loro riunione in

un consorzio; affidamento al CONAI di campagne di comunicazione; definizione di un piano di raccolta differenziata per il comune di Napoli; stanziamento di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di iniziative di compensazione ambientale e di bonifica.

Articolo 12

(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti)

L'articolo 12 autorizza i capi missione a provvedere - per un importo massimo pari a 40 milioni di euro - alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo 13

(Informazione e partecipazione dei cittadini)

L'articolo 13 prevede l'adozione di iniziative volte a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di rifiuti, anche stimolando l'adozione di comportamenti atti a favorire la raccolta differenziata.

Articolo 14

(Norme di interpretazione autentica)

L'articolo 14 sottrae al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza e dei grandi eventi.

Articolo 15

(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione)

L'articolo 15 reca misure di potenziamento e organizzazione delle strutture facenti capo al Sottosegretario e al Dipartimento della protezione civile. Vengono inoltre sottratte al pignoramento e al sequestro, fino alla chiusura delle pertinenti contabilità speciali, le risorse finanziarie destinate all'emergenza rifiuti e resi privi di effetti i pignoramenti già notificati.

Articolo 16

(Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione)

L'articolo 16 introduce misure concernenti il personale del Dipartimento della protezione civile, riguardanti sia il personale non dirigenziale, sia l'accesso alla seconda fascia dirigenziale.

Articolo 17

(Copertura finanziaria investimenti)

L'articolo 17 istituisce il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania con una dotazione per l'anno 2008 pari a 150 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge n. 289 del 2002.

Il comma 3-*bis* dispone misure di controllo degli impegni di spesa a valere sul Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania ed eventuali interventi correttivi in caso di scostamenti della spesa, da coprire temporaneamente ricorrendo al Fondo per la protezione civile.

Il comma 3-*ter* prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze disponga con decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, le modalità di acquisizione al bilancio dello Stato di somme derivanti dalla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti dei comuni inadempienti agli obblighi di raccolta e smaltimento. L'acquisizione al bilancio dello Stato avviene mediante riduzione dei trasferimenti.

La misura si applica anche in relazione alle somme destinate dallo Stato alle Regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti. La misura dell'acquisizione deve essere tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti interessati.

Articolo 18

(Deroghe)

L'articolo 18 autorizza il Sottosegretario e i capi missione a derogare - nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale - alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali.

Articolo 19

(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania)

L'articolo 19 proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2009.

Articolo 19-bis

(Relazione al Parlamento)

L'articolo 19-bis prevede la presentazione ogni sei mesi di una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del decreto e sul rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo unico del disegno di legge di conversione

1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. È abrogato il decreto-legge 17 giugno 2008, n.107. Restano validi gli

atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 107 del 2008.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il comma 1 dispone la conversione del decreto-legge n. 90 del 2008 con le modifiche apportate dal Parlamento.

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone l'abrogazione del D.L. 17 giugno 2008, n. 107, recante ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania, che è stato emanato nel corso dell'*iter* parlamentare del decreto-legge n. 90 del 2008 qui in esame, con l'obiettivo, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, di integrare le disposizioni in esso contenute per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del presente disegno di legge, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea il 17 giugno, il testo è stato integrato con alcuni interventi concernenti emendamenti del Governo, che hanno riprodotto le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107 (per un'analisi di tali modifiche si vedano le schede di lettura del presente *dossier*).

In sintesi il decreto legge n.107 del 2008 prevede all'articolo 1, allo scopo di favorire "il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti" - ed escludendo espressamente l'assunzione da parte delle province dei crediti e dei debiti maturati fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge - l'attribuzione alle province della regione Campania della titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti individuati dall'art. 6 del DL n. 90 del 2008 (vale a dire Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni e il termovalorizzatore di Acerra).

Nelle more del predetto affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, le province si avvalgono delle risorse umane e strumentali strettamente connesse alla gestione degli impianti. E' inoltre previsto che il Sottosegretario richieda, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009 (data prevista dal DL n. 90 del 2008 per la

fine dello stato di emergenza) l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti.

Il comma 4 ribadisce l'obbligo per le società già affidatarie di completare il termovalorizzatore di Acerra.

Il comma 5 attribuisce al Presidente della regione Campania il compito di aggiornare il piano regionale di gestione dei rifiuti, già predisposto, in attuazione dell'art. 9 del DL n. 61/2007, da un gruppo di lavoro formato da personale del Commissariato, da esperti e dal CONAI, e approvato il 28 dicembre 2007.

Ai sensi del comma 6, gli oneri relativi alla gestione degli impianti sono coperti a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'utilizzo delle Forze armate si provvede a valere sul Fondo istituito dall'art. 17 del DL n. 90 del 2008.

L'articolo 2 autorizza (al comma 1) le seguenti attività presso gli impianti di CDR e presso il termovalorizzatore di Acerra, nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione previste dall'art. 6 del DL n. 90/2008:

- trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso e ferme le deroghe disposte dall'art. 18 del citato decreto-legge, la disciplina prevista per i rifiuti aventi i seguenti codici:

Codice CER	Descrizione
19.05.01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19.12.02	metalli ferrosi
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, non contenenti sostanze pericolose
	- stoccaggio e trasferimento dei rifiuti stessi.

Il comma 2 dispone che, ferme restando le deroghe previste dall'art. 18 del DL n. 90/2008, e in deroga alle disposizioni dell'Allegato D del d.lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale), i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della parte IV del codice ambientale.

Lo stesso comma 2 dispone quindi che, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'art. 184 del codice ambientale, ai rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01).

L'articolo 3 stabilisce il principio in base al quale i militari delle Forze armate impegnati nelle operazioni di vigilanza e protezione delle aree di interesse strategico nazionale destinate alla raccolta e al trasporto dei rifiuti nella Regione Campania, agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Al riguardo, il medesimo articolo 3, specifica che i citati militari possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.

Ove nel corso delle citate operazioni sia comunque necessario esercitare tali poteri di polizia giudiziaria, i militari delle Forze armate impegnati nelle operazioni di vigilanza e controllo sono tenuti ad accompagnare le persone sottoposte ad identificazione presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 4 stabilisce che il Capo Dipartimento della protezione civile svolge le funzioni di Sottosegretario di Stato senza percepire ulteriori compensi e modifica conseguentemente l'articolo 1 del DL n. 90 del 2008.

Il comma 3, con una modifica al comma 2 dell'art. 2 del DL n. 90 del 2008, autorizza il Sottosegretario ad adottare misure compensative di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo istituito dall'articolo 17 del predetto decreto-legge.

L'articolo 5 definisce le modalità con le quali si procede al rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato.

Articolo 1

(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Testo del decreto-legge
—————

Articolo 1

(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225.

2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n.244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n.400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
—————

Articolo 1

(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. *Identico.*

2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n.244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n.400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2

della legge 20 luglio 2004, n.215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. **Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l'anno 2008 ed euro 173.000 per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.**

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n.3639, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n.3653, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.

4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente

della legge 20 luglio 2004, n.215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. *Identico.*

4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente

articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attività saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. **Alle attività di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale,** sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

L'**articolo 1** introduce un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana, che abbandona il ricorso a commissari delegati e alle relative strutture, cui subentra un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che tale scelta è coerente con il percorso intrapreso nella legislatura precedente ove, accanto al Commissario delegato, è stato nominato un Commissario per la liquidazione della gestione commissariale, anche in accoglimento dell'invito contenuto nella seconda relazione stralcio sulla Campania (approvata, nella seduta del 19 dicembre 2007, dalla Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse), ove si riteneva "non più differibile il rientro nel regime ordinario" al fine di porre fine alle inefficienze della struttura commissariale ed organizzare la transizione.

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede l'attribuzione, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale.

Si ricorda, in proposito, che ai sensi del D.P.C.M. 28 dicembre 2007, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 novembre 2008 e che tale termine viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 19 del presente decreto-legge.

Il **comma 2** dell'articolo 1 dispone che un sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia preposto alla soluzione dell'"emergenza rifiuti" nella regione Campania e consente a che tale incarico sia attribuito al Capo del Dipartimento della protezione civile, ferme restando le competenze a quest'ultimo attribuite dalle norme vigenti.

La nomina del Sottosegretario ha luogo, dichiaratamente, "in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e,

comunque, fino al 31 dicembre 2009”, in espressa deroga a quanto disposto dall’art. 10 della L. 400/1988¹, che prevede e disciplina la figura dei sottosegretari di Stato.

Il menzionato art. 10 dispone tra l’altro (co. 3) che i sottosegretari di Stato hanno il compito di coadiuvare il ministro ed “esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale” (si tratta dunque, di norma, di compiti propri del ministro e da questi delegati, e non di compiti predeterminati per legge); prevede espressamente (co. 5) la sola figura del sottosegretario con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri, e consente la nomina presso la Presidenza del Consiglio di altri sottosegretari “per lo svolgimento di determinati compiti e servizi”; dispone che la legge sull’organizzazione dei Ministeri determini il numero e le attribuzioni dei sottosegretari, senza fissare alcun termine di durata al loro incarico.

Ai sensi del co. 4, i sottosegretari possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.

In attuazione di tale disposizione l’incarico suddetto è stato attribuito a Guido Bertolaso, Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il comma in esame dispone inoltre che l’attribuzione a un sottosegretario dei compiti inerenti alla soluzione dell’emergenza rifiuti comporta deroga anche:

- agli artt. 2 e 5 della citata L. 400/1988, che rispettivamente elencano le attribuzioni del Consiglio dei ministri e le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri;
- all’art. 1, co. 376 e 377, della legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244): la deroga va presumibilmente riferita al secondo periodo del co. 376, ove si dispone che il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta;
- all’art. 3, co. 44, della medesima legge finanziaria 2008, che fissa un tetto massimo, pari a quello del primo presidente della Corte di cassazione, al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, e che prevede specifiche forme di pubblicità (pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, e comunicazione al Governo e al Parlamento) per i relativi atti di spesa;

¹ L. 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

- agli artt. 4, 14 e 16 del D.Lgs. 165/2001², che raccoglie la disciplina del rapporto di lavoro pubblico. L'art. 4 reca il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verifica della rispondenza dei risultati), spettanti agli organi di governo, e i compiti di attuazione e di gestione (adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, gestione finanziaria, tecnica e amministrativa) che restano riservati ai dirigenti, salvo deroghe disposte espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative (co. 2). L'art. 14, in applicazione di tale principio, attribuisce al ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definisce (co. 3) l'ambito di autonomia dei dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni di attuazione e gestione; l'art. 16 elenca in dettaglio i compiti e i poteri attribuiti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali.

La nomina a Sottosegretario del Capo del Dipartimento della protezione civile è anch'essa consentita in via eccezionale, in deroga agli artt. 1 e 2 della L. 215/2004³, legge che disciplina la materia dei conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo. L'art. 1 citato, tra l'altro include, fra i titolari di cariche di governo soggetti alla legge, i sottosegretari di Stato (insieme al Presidente del Consiglio, ai ministri, ai vice-ministri e ai commissari straordinari); l'art. 2 reca il regime delle incompatibilità fra cariche di governo ed altre cariche o incarichi, disponendo tra l'altro che il titolare di una carica di governo, nell'esercizio del suo mandato, non può ricoprire altre cariche o uffici pubblici non inerenti alle proprie funzioni (co. 1, lett. a)) fatti salvi il mandato parlamentare e talune altre eccezioni (indicate nella medesima lett. a)).

Il Capo del Dipartimento della protezione civile che sia stato nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 in commento, mantiene – così statuisce il medesimo comma 2 – la competenza ad esercitare i compiti attinenti alla protezione civile di cui:

- alla L. 225/1992, che istituisce e disciplina il Servizio nazionale della protezione civile;
- all'art. 5-bis, co. 5, del D.L. 343/2001⁴, che estende le disposizioni dell'art. 5 della citata L. 225/1992 (sulla dichiarazione dello stato di emergenza e sui relativi poteri di ordinanza) alla dichiarazione dei “grandi eventi” rientranti nella competenza del Dipartimento.

In tale veste, il Capo del Dipartimento della protezione civile – pur cumulando nella sua persona la titolarità dell'incarico di sottosegretario di Stato – continua

² D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

³ L. 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi."

⁴ D.L. 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401".

ad operare nell'ambito degli indirizzi politico-amministrativi formulati dal competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

L'ultimo periodo del comma, che quantificava l'onere finanziario della disposizione (86.500 euro per il 2008 e 173.000 euro per il 2009) ponendolo a carico delle risorse di cui al successivo articolo 17, **è stato soppresso nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**. La soppressione è da mettere in relazione con la modifica apportata all'art. 2, comma 1-*bis*, del provvedimento in esame ove si stabilisce che il Capo del Dipartimento della protezione civile non percepisce ulteriori emolumenti per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato.

Ai sensi del **comma 3**, il Sottosegretario di Stato provvede con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica.

Viene altresì prevista la definizione delle strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.

In tale nuovo quadro, sembrerebbe opportuno chiarire la posizione dei presidenti delle province campane, cui il decreto legge n. 61 del 2007 (articolo 6) aveva attribuito le funzioni di sub-commissari, con l'obiettivo di accelerare il processo di restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti.

Il **comma 4** prevede che il succitato subentro nelle competenze commissariali sia disciplinato con ordinanza di protezione civile (emanata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992), con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti.

Si ricorda che l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 prevede, in termini generali, che per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provveda anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In conformità ad una **modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera**, alle attività di cui al comma in esame si provvede a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, diversamente dalla formulazione originaria della disposizione, soltanto in via residuale a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze.

Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

Articolo 2
(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato)

Testo del decreto-legge

Articolo 2

(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato)

1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito,

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 2

(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato)

1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente **previste dal diritto comunitario**, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9.

1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17. **Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.**

3. *Identico.*

4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.

4. *Identico.*

5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

5. *Identico.*

6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.

6. *Identico.*

7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia,

7. *Identico.*

per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.

7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n.152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

8. *Identico.*

8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle

amministrazioni dello Stato per le finalità di cui al presente decreto è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17.

9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa la **complessiva** azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.

9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, **ostacola** o rende più difficoltosa **l'**azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.

10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.

10. *Identico.*

11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n.146, e successive modificazioni.

11. *Identico.*

12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri

12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso **ad** interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri

soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.

soggetti idonei, a valere sulle risorse **dei comuni interessati** già destinate alla gestione dei rifiuti.

12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

Il **comma 1** dell'articolo in esame affida al Sottosegretario, ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania, il compito di provvedere, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente **previste dal diritto comunitario** (come viene specificato da una **modifica introdotta dalla Camera dei deputati**), all'attivazione dei siti da destinare a discarica (così come individuati nell'articolo 9), mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti.

Nel corso dell'esame da parte della Camera è stato inserito il **comma 1-bis**, ove si prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile che, come previsto all'art. 1 del provvedimento in esame cumula nella sua persona la titolarità dell'incarico di sottosegretario di Stato, non percepisca una retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato. La disposizione è attualmente in vigore in quanto contenuta nell'art. 4, comma 1 del D.L. 17 giugno 2008 n. 107, "Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania".

Il comma 2 dell'art. 1, che quantificava l'onere finanziario della disposizione (86.500 euro per il 2008 e 173.000 euro per il 2009) è **stato conseguentemente soppresso nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**.

Il **comma 2**, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 2, del DL n. 263/2006, prevede che il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le

procedure di cui all'art. 43 del DPR n. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio/smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

A seguito di una **modifica introdotta alla Camera** e attualmente in vigore in quanto contenuta nell'art. 4, comma 3, del D.L. 17 giugno 2008 n. 107, "Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania", il Sottosegretario di Stato può, d'intesa con Ministro dell'ambiente, adottare misure di recupero e di riqualificazione ambientale.

Si segnala che già l'articolo 11 del provvedimento in esame stanziava 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la promozione – da parte del Ministero dell'ambiente, sentito il Sottosegretario - di accordi con soggetti pubblici e privati al fine di realizzare iniziative di compensazione ambientale.

Si ricorda che l'art. 43 del DPR n. 327/2001 disciplina l'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico. In particolare il comma 1 dispone che "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni".

Relativamente al dettato dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 263/2006, si ricorda che esso prevede, tra l'altro, che il Commissario delegato "può altresì utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, ..., anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria".

Il **comma 3**, al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, autorizza il Sottosegretario di Stato a disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

Il **comma 4** attribuisce ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti la qualifica di "aree di interesse strategico nazionale".

Al Sottosegretario di Stato viene affidato il compito di provvedere ad individuare le misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela, occorrenti per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione di tali aree.

Il **comma 5**, richiamando l'articolo 682 del codice penale, sanziona con l'arresto da 3 mesi ad un anno o l'ammenda da 51 a 309 euro chiunque si introduca abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale, di cui al comma 4, o ostacoli l'accesso autorizzato a tali aree.

L'art. 682 c.p. (*Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato*) prevede come contravvenzione il fatto di chi si introduce in luoghi nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, qualora il fatto non costituisca più grave reato⁵.

Perché sussista la contravvenzione è richiesta l'esistenza di un espresso divieto di accesso nel luogo⁶; trattandosi di contravvenzione, la punibilità è indifferentemente a titolo di dolo o colpa, per cui risponderà del reato chi per negligenza o distrazione sia entrato nel luogo vietato e chi per negligenza ne ignorava la natura, peraltro ben accertabile dagli appositi cartelli di divieto.

Il **comma 6** stabilisce che i poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.

Il **comma 7** prevede il coinvolgimento e il supporto delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania.

Viene infatti previsto che, a tal fine, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica e che le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo.

Inoltre il Sottosegretario di Stato richiede:

- l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;
- il concorso delle Forze armate unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.

⁵ Secondo la dottrina maggioritaria, la contravvenzione di cui all'art. 682 tutela l'interesse dello Stato alla salvaguardia della segretezza e della riservatezza dei luoghi militari, sanzionando l'accesso di estranei in zone in cui vige il divieto di ingresso. La norma, in particolare, è diretta a prevenire l'integrazione dei più gravi delitti di spionaggio militare (cfr. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, X, Torino, Torino, 1986, 562). Peraltro, la giurisprudenza ha escluso che «l'art. 682 c.p. sia posto esclusivamente a tutela preventiva del segreto militare: infatti la norma fa riferimento generico all'«interesse militare dello stato», per cui la valutazione delle esigenze da tutelare è rimessa all'autorità che istituisce il divieto; la sanzione penale è, pertanto, correlata ad un ingresso in luogo vietato ed è prevista per il solo fatto che un divieto sia stato legittimamente imposto, indipendentemente dalle ragioni che in concreto hanno determinato la limitazione dell'accesso nella zona militare» (cfr. Cass., sez. I, 16-01-1997, De Palma).

⁶ L'integrazione della contravvenzione è ravvisabile solo qualora preesista alla condotta un atto amministrativo recante il divieto di accesso, sempre che il divieto stesso sia reso noto mediante idonei mezzi di pubblicità, pena l'inoperatività del medesimo (Cass., Sez. IV, 22.1.1963).

Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera, riguarda l'utilizzo del personale delle forze armate impiegato per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e protezione di cui al comma 7. Il comma 7-bis, che riprende integralmente l'articolo 3 del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, stabilisce che il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al predetto comma 7, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.

Si ricorda che l'art. 4 della legge n. 152 del 1975 consente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle forze pubbliche nel corso di operazioni di polizia, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non danno possibilità per un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, di procedere all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione di persone il cui atteggiamento e la cui presenza, in relazione a specifiche o concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili. Di tali perquisizioni deve essere redatto verbale da trasmettere entro 48 ore al Procuratore della Repubblica.

In relazione alla disposizione in esame si segnala che il conferimento delle funzioni di "agenti di pubblica sicurezza" ai militari delle Forze armate impiegati in operazione di controllo del territorio nazionale è stato previsto, in passato, dai seguenti provvedimenti:

- dal decreto legge n. 349 del 1992, recante talune misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia (c.d. "operazione vespri siciliani");

- dal decreto legge n. 521 del 1994, relativamente alle province della Calabria, ai territori del comune e della provincia di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, e alle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera;

- dal decreto legge n. 554 del 1996, concernente talune disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana;

- dalla legge n. 128 del 2001 recante interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, adottata successivamente agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001.

Il **comma 7-bis** stabilisce altresì che ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale, in materia di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini nonché di altre persone.

L'articolo 349 del codice di procedura penale, collocato nel titolo IV del libro V del codice, dedicato alla disciplina dell'attività ad iniziativa della Polizia giudiziaria, cioè non delegata dal P.M., riguarda l'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Si prevede che all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini possa procedersi anche effettuando, se necessario, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

Se gli accertamenti suddetti comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione del pubblico ministero.

La persona che rifiuta di farsi identificare ovvero il fornisce false generalità o falsi documenti può essere trattenuta per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa. L'articolo disciplina poi le modalità di comunicazione al pubblico ministero.

Ai sensi del **comma 8**, il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al R.D. n. 773/1931.

Il **comma 8-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera** e di identico contenuto rispetto all'art. 5 del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, definisce le modalità con le quali si procede al rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato, stabilendo che, attingendo dalle risorse del Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania, istituito dall'art. 17 del presente provvedimento, venga effettuato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato al fine di una successiva rassegnazione all'amministrazione interessata.

Il **comma 9, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera**, richiamando l'articolo 340 del codice penale, sanziona con la reclusione fino ad un anno chiunque impedisce, ostacola o rende più difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti. I capi, i promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni. La Camera, infatti, eliminando il termine "complessiva" dal testo originario («più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti»), ha maggiormente circoscritto la condotta.

L'art. 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) prevede come delitto il fatto di chi – fuori dei casi previsti da particolari disposizioni di legge - cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico, o di un servizio di pubblica necessità (comma 1) e dispone una pena più severa per capi, promotori od organizzatori dell'azione (comma 2).

Il bene giuridico tutelato dall'art. 340 c.p. viene rinvenuto nel buon andamento della pubblica amministrazione, in relazione alla continuità e regolarità della prestazione di servizi pubblici e di pubblica necessità; per la punibilità della condotta è previsto il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell'idoneità del comportamento a realizzare il pregiudizio considerato dalla norma.

Quanto ai rapporti di questo delitto con i diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, di manifestazione del pensiero e di sciopero, la giurisprudenza, pur con diverse oscillazioni determinate dalle particolarità delle concrete fattispecie volta a volta decise, si è attestata su una posizione di tendenziale severità, avendo riconosciuto rilevanza al diritto di sciopero ed al diritto di manifestazione del pensiero fino a che l'esercizio di tale facoltà non ridondi in una lesione di altri interessi generali costituzionalmente protetti, non potendo in alcun modo in tali casi ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 51 c.p.(Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). È stato così ritenuto sussistente il reato di turbamento di un pubblico servizio allorché, nel corso di attuazione di uno sciopero o di una manifestazione, venga paralizzato, a scopo di protesta, il traffico ferroviario (Cass., Sez. VI, 13.10.2000 n. 2203; Cass. pen. Sez. VI 27.11.1998 n. 7822).

Il comma 10 - richiamando l'articolo 635, comma 2, del codice penale - equipara la condotta di chi «distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti» al delitto di danneggiamento aggravato, prevedendo la sanzione della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

L'articolo 635 c.p. (Danneggiamento) punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui (comma 1). Il delitto, normalmente perseguibile a querela della persona offesa, diviene perseguibile d'ufficio se ricorrono alcune specifiche aggravanti (comma 2), che comportano altresì l'innalzamento della sanzione (reclusione da 6 mesi a 3 anni).

Dal punto di vista soggettivo, per la configurabilità del delitto è richiesto il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare, disperdere o rendere, in tutto o in parte inservibile la cosa che si sa essere altrui.

Il comma 11 consente al Sottosegretario di Stato, di disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione dei rifiuti (ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146/1990), in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti.

L'art. 8 della legge n. 164/1990 disciplina l'emanazione di ordinanze volte a scongiurare l'interruzione o alterazione del funzionamento dei servizi pubblici, quando sussista il fondato pericolo che ne derivi un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 "L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza é adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti", mentre il comma 3 dispone che "L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione".

Il **comma 12** prevede che, in caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti. Con una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera**, si è precisato che le risorse alle quali si fa riferimento sono quelle dei comuni interessati.

Il **comma 12-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, prevede che, entro sessanta giorni dalla fine dello stato di emergenza, il Sottosegretario è tenuto a presentare una relazione al Parlamento che, oltre a quantificare gli oneri degli interventi realizzati, indichi puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti cui verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

Articolo 3

(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania)

Testo del decreto-legge

Articolo 3

(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania)

1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli **ad essi** connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.106, e successive modificazioni.

2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 3

(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania)

1. Nei procedimenti relativi ai reati, **consumati o tentati**, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché **in** quelli connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, **attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 2 del presente decreto**, le funzioni di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.106, e successive modificazioni.

2. *Identico.*

tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.

4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.

6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli

3. *Identico.*

4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica **presso il Tribunale** di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore **del presente decreto**, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.

6. *Identico.*

articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.

7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.

9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio, **ivi compreso quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello, di intesa con il Ministro della difesa**, al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

L'**articolo 3** reca disposizioni finalizzate a definire la competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza ambientale, sono demandate al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero per i procedimenti penali relativi ai reati in materia di gestione dei rifiuti e ai reati in materia ambientale nel territorio della regione Campania, compresi i procedimenti ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale⁷, questi ultimi, in conseguenza di una **modifica introdotta dalla Camera dei deputati**, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato.

La Camera ha altresì modificato il comma in esame, chiarendo espressamente che i procedimenti penali su citati possono afferire a reati non solo consumati ma anche tentati.

Lo spostamento di competenza, secondo la relazione al provvedimento originario, si rende necessario *“per offrire risposte adeguate anche in termini di efficienza ed immediatezza nello svolgimento delle attività di indagini afferenti a quei reati commessi nell’ambito dell’attività di gestione dei rifiuti”*.

Le funzioni di PM attribuite al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli sono esercitate anche in deroga alle disposizioni sulla titolarità dell'azione penale di cui all'articolo 2 del D.Lgs 106 del 2006⁸.

Analogamente, il **comma 2** statuisce che le funzioni di GIP e GUP (rispettivamente di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare) relative ai procedimenti sopraindicati sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli.

E' attribuita altresì al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali.

Ai sensi dell'ordinamento vigente, tale competenza cautelare appartiene al GIP se l'azione penale non è stata ancora esercitata; in caso contrario, è esercitata dal giudice che procede (cfr. artt. 292, 317 e 321 c.p.p.).

Il citato comma 2 sancisce, poi, l'inapplicabilità dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p. ovvero l'impossibilità, nel corso delle indagini preliminari, per PM e ufficiali di polizia giudiziaria - in situazioni di urgenza - di disporre il sequestro

⁷ L'art. 12 c.p.p. stabilisce che si ha connessione di procedimenti:

- a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
- b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
- c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

⁸ L'art. 2 del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150) prevede, in particolare, che il Procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio.

preventivo di cose pertinenti al reato o la cui libera disponibilità possa aggravarne le conseguenze.

L'art. 321, comma 3-*bis*, c.p.p. stabilisce che durante le indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal PM. Negli stessi casi, prima dell'intervento di quest'ultimo, al sequestro procedono gli ufficiali di polizia giudiziaria, che, nelle 48 ore successive, trasmettono il verbale al PM del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro 48 ore dall'adozione della misura (se essa è stata disposta dallo stesso PM) o dalla ricezione del verbale (se il sequestro è opera della polizia giudiziaria).

Il **comma 3** fa salva l'applicabilità delle disposizioni sull'attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia (art. 371-*bis* c.p.p.), quando le indagini dimostrino il coinvolgimento della criminalità organizzata.

L'art. 371-*bis* c.p.p. prevede che il Procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i gravi delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* (si tratta, in particolare, di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). Per tali attività il Procuratore nazionale antimafia dispone della DIA (direzione investigativa antimafia) e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia, ai quali impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

Il Procuratore nazionale antimafia esercita, in particolare, funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali per rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, impartendo specifiche direttive, applicando temporaneamente magistrati della DNA e delle direzioni distrettuali antimafia ed avocando a se stesso, ove necessario, particolari indagini.

Il **comma 4**, a cui la Camera ha apportato una **modifica meramente formale**, attribuisce al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, previa specifica richiesta al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, la facoltà di designare - per giustificati motivi - un determinato magistrato alle funzioni di pubblico ministero in dibattimento.

Il **comma 5** prevede che la nuova disciplina, introdotta dai commi 1 e 2, del presente articolo (ossia la competenza della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli per le indagini penali sulla gestione dei rifiuti in Campania, dei magistrati del tribunale di Napoli per le funzioni di GIP e GUP riferite agli stessi procedimenti e dello stesso tribunale in composizione collegiale per le richieste di misure cautelari personali e reali), sia applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame,

per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale (ovvero non è ancora stata formulata l'imputazione⁹ o richiesto il rinvio a giudizio, art. 405 c.p.p.). E' fissato, a tal fine, in 10 giorni da tale data il termine entro il quale il giudice precedente deve trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica, al giudice per le indagini preliminari o a quello dell'udienza preliminare di cui ai commi 1 e 2.

Il **comma 6** stabilisce che le misure cautelari già disposte dal PM o già convalidate dal GIP prima dell'entrata in vigore del decreto-legge perdono efficacia se non sono convalidate, entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti, dal tribunale collegiale a norma degli artt. 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.

Le citate disposizioni codicistiche riguardano la forma e l'oggetto dei provvedimenti recanti misure cautelari personali (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, ecc.; art. 292) e reali (sequestro conservativo, art. 317 e sequestro preventivo, art. 321).

Per ovviare alle accresciute esigenze di organico degli uffici giudiziari di Napoli derivanti dall'introduzione della norma in esame, sono adottate da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, misure amministrative di redistribuzione dei magistrati e di riallocazione di personale amministrativo in servizio (**comma 7**). In merito al presente comma la **Camera ha specificato** che tale personale amministrativo comprende anche quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello e che le misure ad esso inerenti debbano essere adottate d'intesa con il Ministro della difesa.

Il **comma 8** prevede che per tutta la durata dell'emergenza rifiuti in Campania le aree destinate a discarica e a sito di stoccaggio di cui all'art. 9 del decreto-legge in esame nonché quelle ulteriori individuate con provvedimento del competente Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio (*cfr.* l'art. 1, comma 2) possono essere oggetto di sequestro preventivo in presenza di due condizioni:

- sussistenza di gravi indizi di reato;
- impossibilità di contenere altrimenti il pregiudizio alla salute dei cittadini.

L'art. 321 c.p.p. (*Oggetto del sequestro preventivo*) stabilisce che quando la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, su richiesta del PM, il giudice delle indagini preliminari (prima dell'esercizio dell'azione penale), ovvero il giudice competente a pronunciarsi nel merito, ne dispone il sequestro con decreto motivato.

⁹ In caso di patteggiamento, giudizio direttissimo o immediato e procedimento per decreto.

Il **comma 9** sancisce, infine, la transitorietà della disciplina introdotta dal decreto-legge, specificando che essa è destinata a perdere efficacia al cessare dello stato dell'emergenza rifiuti, con esclusione dei fatti commessi durante lo stato di emergenza stesso.

Il D.P.C.M. 28 dicembre 2007 (Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania)¹⁰ ha fissato al 30 novembre 2008 il termine per la cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania. L'art. 19 del provvedimento in esame, tuttavia, proroga tale termine al 31 dicembre 2009.

Per quanto riguarda i profili di costituzionalità, sembrerebbe opportuno un ulteriore approfondimento, anche alla luce dei principi posti dall'articolo 102 della Costituzione, in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 che derogano temporaneamente (fino alla cessazione dello stato emergenziale) all'ordinaria disciplina sulla competenza territoriale del pubblico ministero, del giudice delle indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare. In relazione ai procedimenti concernenti i reati in materia di gestione dei rifiuti e i reati ambientali (e connessi) in Campania¹¹, i citati commi 1 e 2 attribuiscono, infatti, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero (comma 1), ai magistrati del tribunale di Napoli l'esercizio delle funzioni di GIP e GUP e allo stesso tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali (comma 2).

Un ulteriore approfondimento sui profili di costituzionalità - con particolare riferimento al rispetto delle garanzie poste dall'articolo 25 della Costituzione ("Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge") - potrebbe risultare utile in relazione al comma 5 dell'articolo in commento, ove si prescrive che le disposizioni di cui ai predetti commi 1 e 2 dello stesso articolo 3 sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 90/2008 (23 maggio 2008), per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale.

Al riguardo, si segnala che, sin dalla sentenza n. 56 del 1967, si è affermato un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che esclude, in simili ipotesi, una lesione del principio di precostituzione del giudice naturale di cui all'articolo 25 della Costituzione, anche in caso di modifica, in generale, della competenza del giudice a processo in corso (cfr. sentt. nn. 207/1987, 72/1976 e 201/1997). In particolare, secondo la Consulta (ord. n. 176/1998), tale vulnus sussiste solo "quando il giudice è designato in modo arbitrario e a posteriori, oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo

¹⁰ Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2008, n. 6.

¹¹ Al riguardo, si ricorda che l'art. 8 c.p.p. individua il luogo di consumazione del reato come criterio principale di ripartizione della competenza per territorio del giudice.

potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione...”.

Da ultimo, proprio in riferimento all'emergenza rifiuti, va ricordata la recente sentenza n. 237 del 2007 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto la legittimità dell'art. 3, comma 2-quater, del decreto-legge del 30 novembre 2005, n. 245. Tale norma ha previsto l'applicazione, anche ai processi in corso, della competenza esclusiva del TAR del Lazio a conoscere in primo grado della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali concernenti l'emergenza rifiuti. Sul punto la Consulta ha sostenuto che “Se è vero, infatti, che alla nozione di giudice naturale [...] non è affatto estranea «la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore all'istituzione del giudizio» (da ultimo, sentenza n. 41 del 2006), deve notarsi che la giurisprudenza costituzionale – diversamente da quanto ipotizzano i rimettenti – non reputa necessariamente in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost. gli interventi legislativi modificativi della competenza aventi incidenza anche sui processi in corso”.

Articolo 4
(Tutela giurisdizionale)

Testo del decreto-legge

Articolo 4

(Tutela giurisdizionale)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.

2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 4

(Tutela giurisdizionale)

Identico

L'**articolo 4** disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati.

In particolare il **comma 1**, prevede che le suddette controversie siano, anche in ordine alla fase cautelare, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati. Si tratta di una previsione di natura parzialmente ricognitiva in quanto la gestione dei rifiuti è una materia complessa la cui attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si fonda su previsioni normative già esistenti. Essa infatti da un lato può essere ricondotta, anche alla luce della più recente giurisprudenza¹², alla materia "urbanistica", che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concerne tutti gli aspetti dell'"uso del territorio". Dall'altro essa può rientrare nella sfera dei "pubblici servizi". Sia la materia urbanistica che quella dei pubblici servizi sono tra quelle che il citato decreto legislativo, così come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Per quanto attiene la precisazione che la giurisdizione del giudice amministrativo si estende anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati, si ricorda che essa è pienamente conforme alla più recente giurisprudenza. In particolare la sentenza 18 dicembre 2007 n. 27187 delle Sezioni Unite della Cassazione è intervenuta sulla questione dei diritti fondamentali. La Cassazione - riprendendo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 27 aprile 2007 n. 140 - ha infatti precisato che, in materie di giurisdizione esclusiva, la tutela giurisdizionale spetta al giudice amministrativo anche quando l'atto amministrativo o il comportamento esecutivo di un atto amministrativo incide sui diritti fondamentali.

In relazione alla definizione dell'estensione della materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il comma 1 prevede che questi sia competente a conoscere, in via esclusiva, tutte le controversie attinenti alla "complessiva azione di gestione dei rifiuti" anche quando questa azione sia posta in essere con "comportamenti" della pubblica amministrazione o dei soggetti equiparati.

La questione che viene in rilievo è quella dei limiti al legislatore ordinario nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva.

In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti collegati

¹² In particolare si veda Cass. S.U. 18-12-2007, n. 27187.

all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere”, mentre è da considerarsi costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di “comportamenti” posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.

Sul punto la Corte costituzionale si esprime con le due importanti sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, dichiarando rispettivamente l'incostituzionalità degli articoli artt. 33 e 34 del d. lgs. n. 80 del 1998 e dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325.

In particolare nelle citate sentenze la Corte costituzionale ha precisato che l'art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha “conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali “la tutela nei confronti della pubblica amministrazione” investe “anche” diritti soggettivi”. Tali materie devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: “e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo”.

Una materia può quindi essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, se si vale della facoltà, riconosciuta dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo.

Si deduce dunque che è incostituzionale la norma legislativa che “comprendendo nella giurisdizione esclusiva - oltre “gli atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso “soggetti alle stesse equiparati”) svolgono le loro funzioni pubblicistiche...anche “i comportamenti”, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita - nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere” (sentenza n. 204 del 2004).

Laddove invece la norma legislativa faccia riferimento a “comportamenti” causativi di danno ingiusto che però costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione essa si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale “costituendo anche tali “comportamenti” esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione.”(sentenza n. 191 del 2006)

Va segnalato che nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione, a Sezione Unite, con la sentenza n. 27187 del 2007, laddove si ribadisce che la Corte stessa “distingue sempre tra i comportamenti materiali, che esprimono l'esercizio di un potere amministrativo e sono collegati comunque ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato, da quelli di mero fatto, riservando quindi soltanto i primi alla cognizione dei giudici amministrativi, nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva di questi ultimi”.

Il comma 1, richiama altresì la disciplina dell'articolo 3, commi da 2-bis a 2-*quater* del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245 (*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed*

ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

Il comma *2-bis* prevede la devoluzione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, della competenza esclusiva di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conseguenziali provvedimenti commissariali, anche per l'emanazione di misure cautelari.

Il comma *2-ter* definisce, le modalità di giudizio davanti al suddetto giudice amministrativo.

Il comma *2-quater* specifica che le norme sulla devoluzione di competenza al TAR del Lazio si applicano anche ai processi in corso. Particolare disciplina è inoltre dettata per le misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso dal TAR del Lazio. L'efficacia di tali misure permane fino alla loro modifica o revoca da parte del TAR del Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso.

In merito alle citate disposizioni va ricordata la sentenza n. 237 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale di tali norme.

Il **comma 2**, dispone la cessazione degli effetti delle misure cautelari adottate da un giudice diverso da quello amministrativo, a meno che questi non le riconfermi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Articolo 5

(Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno)

Testo del decreto-legge

Articolo 5

*(Termovalorizzatori di Acerra (NA),
Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno)*

1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER:19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, e successive modificazioni, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 5

*(Termovalorizzatori di Acerra (NA),
Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno)*

1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER:19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; **20.03.99**, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.

2. **Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 del presente articolo, nonché della consultazione già intervenuta con la popolazione**

interessata, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.

2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette a disposizione tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative procedure, e ne informa la Commissione europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive modificazioni.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n.3641, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n.3669, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n.3641, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n.3669, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento, **per la cui individuazione si provvede in sede di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, e successive modificazioni.**

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle

Soppresso

**complessive risorse recate
dall'articolo 17.**

Il **comma 1** dell'articolo in esame, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza, in deroga al parere della Commissione VIA del 9 febbraio 2005 e fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, autorizza il conferimento ed il trattamento, presso il termovalorizzatore di Acerra, dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, **20.03.99** – quest'ultimo **inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** – per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.

Come sottolineato nella relazione illustrativa, tale norma consente al termovalorizzatore di bruciare “il rifiuto «tal quale» così come risultante dal processo di raccolta”.

I codici CER richiamati corrispondono, infatti, alle seguenti tipologie di rifiuti:

Codice CER

(Allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006)

Descrizione

19.05.01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19.05.03 compost fuori specifica

19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, non contenenti sostanze pericolose

20.03.01 rifiuti urbani non differenziati

20.03.99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

Si ricorda, in proposito, che una misura analoga è stata adottata, nel corso della legislatura precedente, con l'art. 4 dell'OPCM n. 3657 del 20 febbraio 2008, secondo cui “per accelerare le iniziative finalizzate al superamento dello stato d'emergenza, in particolare, per consentire la messa in esercizio in tempi rapidi dell'impianto di termodistruzione sito nel comune di Acerra, è autorizzato il trattamento e lo smaltimento di rifiuti contraddistinti dai codici CER 191212, 190501 e 190503 presso detto impianto, assicurando comunque il rispetto dei livelli delle emissioni inquinanti già fissati nel provvedimento di autorizzazione”.

Il **comma 2** è stato riformulato in maniera sostanziale **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**. A seguito di tali modifiche, esso autorizza l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 59/2005, tenuto conto del parere della Commissione VIA, nonché della

consultazione già avvenuta con la popolazione interessata, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.

Si ricorda che con il decreto n. 59/2005 è stata data attuazione integrale, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (cd. direttiva IPPC).

L'art. 5 del d.lgs. n. 59/2005 disciplina la procedura ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare l'ultimo periodo del comma 12 di tale articolo dispone che "l'autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale".

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto, "L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni".

Il comma 2-bis, introdotto dalla Camera, stabilisce che il Sottosegretario di Stato mette a disposizione le informazioni concernenti le autorizzazioni relative al conferimento e al trattamento dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra, nonché all'esercizio dello stesso, di cui ai commi 1 e 2, e le relative procedure, informandone la Commissione europea in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE.

La Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985, e successive modificazioni, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, all'articolo 2 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché i progetti, per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, siano corredati da un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto.

Il paragrafo 3 di detto articolo disciplina le modalità cui devono attenersi gli Stati membri in casi eccezionali di esenzione, parziale o totale, dall'obbligo summenzionato.

In questi casi gli Stati membri:

- a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.

Il comma 3 dispone che, fermo quanto previsto dall'art. 3 dell'OPCM 16 gennaio 2008, n. 3641, e dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM 17 aprile 2008, n. 3669, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione VIA, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento, per la cui individuazione – come previsto dal **nuovo**

periodo introdotto nel corso dell'esame presso la Camera – si provvede in sede di autorizzazione all'esercizio in conformità al già citato articolo 5 del d. lgs. n. 59 del 2005.

Si ricorda che l'art. 3 dell'OPCM n. 3641/2008 ha nominato il sindaco di Salerno, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per, in particolare, la localizzazione, progettazione e realizzazione di un impianto di termodistruzione avente potenzialità sufficiente a garantire lo smaltimento almeno delle quantità di rifiuti prodotte nell'ambito della provincia di Salerno. Lo stesso articolo ha disposto, per assicurare la copertura finanziaria dell'opera citata, che lo stesso commissario potrà affidare in concessione la costruzione e la gestione dell'impianto con modalità e durata sufficienti a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

L'art. 2, comma 2, della successiva OPCM n. 3669/2008 ha assegnato, per i fini indicati dal susseguente art. 3, la somma 1 milione di euro al Sindaco di Salerno - Commissario delegato, autorizzando altresì l'apertura di un'apposita contabilità speciale nella quale trasferire la somma predetta.

Il **comma 4**, che disponeva circa la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, cui si faceva fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'art. 17, **è stato soppresso nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**. Tuttavia, tale disposizione è sostanzialmente confluita nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto in esame, con la **previsione aggiuntiva** di un limite massimo di 40 milioni di euro, a copertura altresì degli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo 12 (vedi scheda).

Articolo 6

(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti)

Testo del decreto-legge

Articolo 6

*(Impianti di selezione e trattamento
e di termovalorizzazione dei rifiuti)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino – località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 6

*(Impianti di selezione e trattamento e
di termovalorizzazione dei rifiuti)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino – località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza **nuovi o maggiori** oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, **nonché** per la trasferimento dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferimento dei rifiuti urbani, **nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche.** A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17, **entro un limite di spesa di euro 10.900.000.**

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che, fatto salvo il disposto dell'art. 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, venga realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti:

- Caivano (NA);
- Tufino (NA);
- Giugliano (NA);
- Santa Maria Capua Vetere (CE);
- Avellino - località Pianodardine;
- Battipaglia (SA);
- Casalduni (BN);
- termovalorizzatore di Acerra (NA).

Lo stesso comma precisa che tale valutazione deve:

- essere effettuata anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti;

In proposito si ricorda che l'art. 2 del DL n. 61/2007 ha, tra l'altro, novellato l'art. 3 del DL n. 263/2006 al fine di incaricare il Commissario delegato a procedere, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, all'individuazione, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio (e, ove

occorra, in deroga all'art. 113, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, e all'art. 202 del d.lgs. n. 152/2006), "le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle dei rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio".

- tener conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi;

- essere effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 2** dispone che, all'esito della procedura di valutazione, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferimento dei rifiuti urbani, nonché – **a seguito di nuova previsione introdotta dalla Camera dei deputati** – per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche.

A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 17, entro il limite di spesa, **introdotto dalla Camera**, di euro 10.900.000.

Si ricorda che il codice dell'ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), all'art. 183, co. 1, lett. r), definisce il combustibile da rifiuti (CDR) come il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF [acronimo inglese per Refuse Derived Fuel] di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione. Le successiva lett. s) definisce quindi il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) come il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata.

A seguito dell'avvio di una procedura di infrazione contro l'Italia, la legge finanziaria 2007 e il D.Lgs. n. 4 del 2008 hanno novellato l'art. 229 del codice dell'ambiente, in conformità al quale il CDR-Q non beneficia più del regime di incentivazione quale fonte di energia rinnovabile ed è classificato come rifiuto speciale.

Il D.M. 2 maggio 2006 disciplina le modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR-Q.

Articolo 6-bis

(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti-termovalorizzatore di Acerra)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 6-bis

*(Impianti di selezione e trattamento
dei rifiuti – termovalorizzatore di
Acerra)*

1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17giugno 2008, n.107.

2. Le province della regione Campania, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.

3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il

Sottosegretario di Stato richiede, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica e operativa degli impianti predetti.

4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (NA) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti.

L'articolo in esame è **stato introdotto nel corso dell'esame della Camera dei deputati**, riproduce quasi integralmente il testo dell'art. 1 del Decreto-legge n. 107 del 2008, "Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania".

Il **comma 1** trasferisce alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'art. 6, ubicati negli ambiti territoriali degli enti ad essi originariamente preposti, al fine di favorire il rientro i questi ultimi nelle loro competenze. Si tratta degli impianti di Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni e il termovalorizzatore di Acerra. Si ricorda che questi ultimi – ai sensi del medesimo articolo 6 del provvedimento in esame – saranno sottoposti a valutazione ai fini di una eventuale conversione in impianti per il compostaggio di qualità nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità. Si stabilisce altresì che le province suddette rimangano comunque

estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte prima della entrata in vigore del D.L. 17 giugno 2008, n. 107.

Si segnala che la disposizione riflette i contenuti della legge regionale n. 4 del 14 aprile 2008 che, con una modifica all'articolo 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti a società provinciali e trasferito alle province l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, al decreto legge 17 giugno 2008, n. 107, le aree sulle quali insistono gli impianti sono state espropriate dal Commissario straordinario che ne risulta proprietario; conseguentemente anche gli impianti sono da ritenersi acquisiti alla mano pubblica.

Si ricorda che il 30 gennaio 2008 è stata adottata l'ordinanza n. 3653 del Presidente del Consiglio dei ministri, recante " Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria", emanata anche per far fronte alla necessità di dover ampliare le competenze del commissario liquidatore, non soltanto nella fase di liquidazione delle posizioni creditorie e debitorie, ma anche in relazione all'attività di gestione della spesa corrente della struttura commissariale. Come in questa riportato, si è "ritenuto di dover coinvolgere fin da subito le Amministrazioni ed Enti competenti in via ordinaria che subentreranno, al momento della cessazione dello stato di emergenza, nell'attività di gestione del ciclo integrato dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania", e ha disposto, fra l'altro, che il Commissario delegato proceda alla ricognizione e alla successiva quantificazione di tutte le posizioni creditorie e debitorie maturate fino alla data dell'11 gennaio 2008. Ha previsto quindi che, a seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva il Commissario delegato debba predisporre un apposito Piano finanziario da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie.

Il **comma 2** dispone che le province della regione Campania si avvalgono, in via transitoria e nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti - non oltre il 31 dicembre 2009 - delle risorse umane e strumentali strettamente connesse alla gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui al comma precedente.

In attesa che vengano definite le procedure relative al comma 2, il Sottosegretario di Stato richiede, in via transitoria, e sempre non oltre la data del 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze Armate per la conduzione tecnica e operativa dei predetti impianti (**comma 3**).

Si ricorda a proposito che l'articolo 2, comma 7, del decreto legge in esame, prevede il coinvolgimento e il supporto delle forze di polizia e delle Forze Armate al fine di assicurare piena effettività degli interventi ed delle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania (vedi scheda). Analogamente il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera, riguarda

l'utilizzo del personale delle Forze Armate impiegato per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e protezione di cui al comma 7 (vedi scheda).

Il **comma 4** riguarda le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti in Campania, stabilendo che nei loro confronti resti fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra.

Si ricorda che il D.L. 30 novembre 2005, n. 245, recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile", ha disposto, all'art. 4, che, al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima (Fibe S.p.A. e Fibe Campania S.p.A) siano risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti. Il comma 7 del medesimo articolo ha inoltre stabilito l'obbligo, per le citate società, di assicurare la prosecuzione del servizio medesimo e provvedere alla gestione delle imprese ed utilizzo dei beni posti nella loro disponibilità in funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, termine che a tutt'oggi non risulta essere stato prorogato.

Si dispone inoltre che il Commissario delegato debba procedere, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definire con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti (vedi successivo **comma 5**), anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio. (art. 1).

Il **comma 5** dispone che il Presidente della regione Campania, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, debba provvedere all'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti in base a quanto previsto dal decreto stesso.

Il Piano Regionale dei rifiuti urbani della Regione Campania è stato adottato con O.C. n. 500 del 30 dicembre 2007.

Il **comma 6** stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provveda a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti.

Si ricorda che il D.L. 11 maggio 2007, n. 61, recante "Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti" ha

stabilito che, in deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152¹³, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari. Ai comuni che non dovessero provvedere nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente lo scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.

¹³ Tale Decreto legislativo, recante "Norme in materia ambientale", disciplina (art. 238) la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 6-ter

(Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 6-ter

*(Disciplina tecnica per il
trattamento dei rifiuti)*

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferimento dei rifiuti stessi.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, e, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti

sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01.

Il presente articolo è **stato introdotto in seguito all'esame da parte della Camera dei deputati** e riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 2 del Decreto-legge n. 107 del 2008 "Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania".

Al **comma 1**, in attesa del completamento delle procedure previste dall'art. 6 necessarie per il funzionamento degli impianti di trattamento e termovalorizzazione, viene autorizzato, intanto, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani presso gli stessi impianti. Successivamente a tale trattamento meccanico dei rifiuti urbani, al materiale risultante si applica, nel rispetto dei principi elencati nell'art. 18 (vedi scheda), la normativa prevista per i rifiuti indicati con i seguenti codici CER:

- 19.12.12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ecoballe), diversi da quelli di cui alla voce 19. 12. 11.¹⁴ ;
- 19.12.02: metalli ferrosi;
- 19.05.01: parte di rifiuti urbani e simili non compostata.

Presso gli impianti stessi sono inoltre autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferimento dei rifiuti stessi.

I rifiuti classificati con codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01 rientrano nell'elenco contenuto nell'Allegato D del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Tale elenco è stato istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Ai rifiuti in esso presenti si applicano le disposizioni delle direttive sotto citate.

La direttiva 75/442/CEE è stata sostituita (e conseguentemente abrogata) dalla direttiva 2006/12/CE, ai sensi della quale (art. 1, paragrafo 1, lett. a)), si intende per rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".

La direttiva 91/689/CEE ("Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi"), definisce (art. 1, paragrafo 4) "rifiuti pericolosi":

¹⁴ Ovvero: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose.

- i rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE (ora 2006/12/CE) e basato sugli allegati I e II e contenuti in un elenco stabilito dalla Decisione 2000/532. In tale elenco si trovano i rifiuti catalogati come codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01.

- qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi saranno notificati alla Commissione e riesaminati conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ai fini dell'adeguamento dell'elenco.

Il **comma 2** dispone che i rifiuti provenienti dagli impianti su citati siano destinati all'attività di recupero o di smaltimento (Allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in deroga a quanto previsto invece dall'Allegato D del medesimo decreto legislativo, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge in esame (vedi scheda).

I citati Allegati alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006, recante " Norme in materia ambientale", riguardano rispettivamente:

Allegato B: Operazioni di smaltimento;

Allegato C: Operazioni di recupero;

Allegato D: Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002).

Il comma in esame stabilisce inoltre che i suddetti rifiuti, ai fini delle successive fasi di gestione, siano sempre assimilati, per quanto previsto dall'art. 184 del citato D. Lgs. n. 152/2006, alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01, ovvero ai rifiuti urbani non differenziati.

Il suddetto art. 184, modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (art. 2) classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali ;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

Articolo 7

(Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali)

Testo del decreto-legge

Articolo 7

*(Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale)*

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

2. All'articolo 37, comma 1, del

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 7

***(Misure per garantire la
razionalizzazione di strutture tecniche
statali)***

1. *Identico.*

2. All'articolo 37, comma 1, del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale.». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.261. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.

decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, **sono aggiunti**, in fine, **i seguenti periodi**: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. **Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165**». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione **di un posto** di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente **ricoperto** di cui all'articolo 1, comma 3, del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.261, **nonché mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa.** Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.

3. Il Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione di cui al comma 1.

Soppresso.

Il **comma 1** dell'articolo in esame, la cui rubrica è stata **reformulata dalla Camera dei deputati**, prevede, ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, la riduzione da 60 a 50 del numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'art. 9 del DPR n. 90/2007.

Lo stesso comma prevede l'adozione di due decreti Ministro dell'ambiente:
 - un primo decreto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provveda alla nomina dei cinquanta commissari, in modo

da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate;

- un secondo decreto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provveda al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

Si ricorda che l'art. 9 del DPR n. 90/2007 ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, che ha sostituito, accorpandole, la Commissione per la VIA ordinaria prevista dall'art. 18, comma 5, della legge n. 67 del 1988, e la Commissione speciale per la VIA delle infrastrutture strategiche, prevista dall'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. codice dei contratti pubblici).

Il **comma 2** integra il disposto dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999 al fine di istituire presso il Ministero dell'ambiente, la figura del Segretario generale con compiti di coordinamento delle direzioni generali del Ministero.

Si ricorda che l'art. 37, comma 1, disponeva, nel testo previgente, che "Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

La Camera ha integrato tale disposizione, specificando che detto incarico debba essere conferito in base all'articolo 19, comma 5-*bis*, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Il comma 5-*bis* menzionato dispone che gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

Lo stesso comma prevede che la copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione di un posto (anziché due, come prevedeva il testo prima della **modifica introdotta dalla Camera**) di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente ricoperto di cui all'art. 1, comma 3, del DPR 17 giugno 2003, n. 261, nonché – **periodo inserito nel corso dell'esame alla Camera** – mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa.

L'art. 1, comma 3, del citato DPR n. 261/2003 (recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio") dispone che "per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca, nelle materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del

Ministro, due posti di funzioni di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti”.

Si ricorda, relativamente alla copertura effettiva richiamata dalla norma, che lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente n. 207 (che non ha completato ancora il proprio iter, nonostante le competenti commissioni parlamentari avessero espresso il loro parere nei primi mesi del 2008) prevedeva la riduzione da 2 a 1 del numero di dirigenti previsti dall'art. 1, comma 3, del citato DPR n. 261/2003 in attuazione del disposto del comma 404 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007. Nella relazione tecnica allegata al medesimo schema veniva confermata la copertura effettiva di entrambi i posti e fornita l'indicazione del risparmio di spesa ottenibile dalla riduzione citata.

In sede di perfezionamento dello schema di decreto occorrerà quindi assicurare il coordinamento con la norma in esame, al fine di garantire i risparmi di spesa previsti.

Viene altresì previsto che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.

L'art. 14, comma 2, del citato decreto n. 165/2001¹⁵ dispone che, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e che “con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato”.

Il **comma 3**, che disponeva che il Segretario generale del Ministero dell'ambiente fosse componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione tecnica, **è stato soppresso dalla Camera**.

¹⁵ Recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Articolo 8

(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi)

Testo del decreto-legge

Articolo 8

*(Termovalorizzatore di Napoli,
ecoballe e stoccaggi)*

1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è autorizzato nella regione

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8

*(Termovalorizzatore di Napoli,
ecoballe e stoccaggi)*

1. *Identico.*

2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente decreto e ferma restando la necessità di adottare misure di

Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e **stoccati** al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.

salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, è autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e **20.03.99** sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e **sono altresì autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra richiamati.**

3. È prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

Soppresso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

4.Identico.

Il **comma 1** dell'articolo in esame, onde raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, autorizza il Sottosegretario di Stato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente.

Ai fini dell'individuazione del sito ove ubicare l'impianto, viene previsto che il sindaco del comune di Napoli vi provveda entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e che, in caso di mancato rispetto del predetto termine, sia il Consiglio dei Ministri a deliberare in via sostitutiva, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

In base al **comma 2, secondo il testo modificato dalla Camera**, nella regione Campania, fino a completo funzionamento a regime del sistema di smaltimento rifiuti secondo quanto disposto dal presente decreto, è autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER: 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01,

19.05.03, 20.03.01 e 20.03.01, sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento e sono altresì autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il temporaneo deposito dei rifiuti limitatamente a quelli aventi i medesimi codici sopra richiamati.

Il comma specifica inoltre che rimane invariata la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria.

Il comma 2 ha subito diverse modifiche nel corso dell'esame alla Camera. In particolare è stato eliminato il termine massimo di un triennio previsto per l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti vengono scaricati nonché i riferimenti alle disposizioni in deroga alle quali si agisce.

Nella attuale stesura viene inoltre specificato che lo stoccaggio e il deposito temporaneo sono limitati ai rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici sopra riportati.

Riguardo ad eventuali deroghe, si ricorda che l'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, mentre l'art. 191, riguarda i poteri concessi al Presidente della Giunta regionale o al Presidente della provincia ovvero al Sindaco, che possono, "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere", emanare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Si fa notare che i codici CER richiamati dal comma in esame sono gli stessi indicati all'art. 5, comma 1, del presente decreto e **che in sede di esame presso la Camera è stato inserito il codice 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti).**

In sede di esame alla Camera è inoltre stato soppresso il comma 3 che prorogava per un triennio, rispetto al termine di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 36/2003, per i rifiuti aventi codice CER: 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01:

- lo stoccaggio, in attesa di smaltimento;
- il deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

Si ricorda che tali tipologie (stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento e deposito temporaneo), in assenza di proroga, configurerebbero una discarica qualora durassero più di un anno, come previsto dalla definizione di discarica recata dall'art. 2, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

Secondo tale definizione si intende per discarica l'area "adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o

trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

Il **comma 4** dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, prevedendo che vi si faccia fronte a valere sulle risorse di cui all'art. 17.

Articolo 8-bis

(Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-bis

*(Misure per favorire la
realizzazione dei termovalorizzatori)*

1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare una adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n.6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Il presente articolo è stato **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.**

Tale articolo, che è diretto a superare la situazione di emergenza in Campania, assicurando un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti, attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, il potere di definire, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, condizioni e modalità di concessione di finanziamenti e incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione CIP n. 6 del 29 aprile 1992.

Tali concessioni, che devono essere disposte con decreto del Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1117 e 1118, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nonché dall'articolo 2, comma 137, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

La disposizione in esame trova applicazione ai termovalorizzatori situati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE).

Si ricorda che la delibera del Comitato interministeriale prezzi n. 6/1992 (detta CIP6) ha provveduto ad incentivare le fonti energetiche rinnovabili, disciplinando i prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione di elettricità per conto dell'Enel, i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate, nonché le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile.

Con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si è quindi provveduto al recepimento della direttiva 2001/77/CE, concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Il decreto prevede, tra l'altro, l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, compresa la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti. In particolare, infatti, l'articolo 17 ha provveduto ad incentivare ulteriormente la produzione di energia da rifiuti sia rispetto alla legislazione nazionale previgente, sia nei confronti delle disposizioni recate dalla direttiva 2001/77/CE. Infatti, se, da un lato, la definizione di fonti rinnovabili contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. n. 387 riproduce fedelmente quella recata dalla direttiva, dall'altro lato, l'art. 17 precisa che sono "ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti".

Tale previsioni hanno prodotto due procedimenti di infrazione a carico dell'Italia con conseguente messa in mora per l'errata applicazione della Direttiva del 2001.

Conseguentemente sono stati approvati i menzionati commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Il comma 1117, in particolare, prevede che i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica siano concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE e che sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente

normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della legge, stessa ivi comprese le convenzioni adottate con la delibera CIP6 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.

In conformità a quest'ultimo comma, spetta al Ministro dello sviluppo economico provvedere con propri decreti a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

Infine, si rammenta che l'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2004, n. 244 (legge finanziaria 2008) stabilisce che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al menzionato articolo 1, comma 1118, della legge finanziaria 2007, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Articolo 9
(Discariche)

Testo del decreto-legge
—————

Articolo 9

(Discariche)

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) – località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) – località Postarza; Serre (SA) – località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) – località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) – località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta – località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) – località Ferrandelle; Serre (SA) – località Valle della Masseria.

2. Gli impianti di cui al comma 1

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
—————

Articolo 9

(Discariche)

1. *Identico.*

2. Gli impianti di cui al comma 1

sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.

3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.

4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.

5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il

sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06 **e 20.03.99, fermo restando quanto previsto dal comma 3;** presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato, **nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore,** lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.

3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: **20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87, è abrogato.

7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del presente decreto, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».

8. *Identico.*

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

9. *Identico.*

Il **comma 1** dell'articolo in esame, allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, autorizza la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di 10 siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni:

- Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie;
- Savignano Irpino (AV) - località Postarza;
- Serre (SA) - località Macchia Soprana;
- Serre (SA) - località Valle della Masseria.
- Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso);
- Terzigno (NA) - località Pozzelle;
- Terzigno (NA) - località Cava Vitiello;
- Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane);
- Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni);
- Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle;

Il **comma 2** individua le seguenti tipologie di rifiuti smaltibili nelle discariche di cui al comma 1, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18:

Rifiuti non pericolosi

Codice CER ¹⁶	Descrizione
19.01.12	ceneri pesanti e scorie, non contenenti sostanze pericolose
19.01.14	ceneri leggere, non contenenti sostanze pericolose
19.02.06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, non contenenti sostanze pericolose
19.05.01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19.05.03	compost fuori specifica
19.12.10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, non contenenti sostanze pericolose
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati
20.03.99 ⁽¹⁾	rifiuti urbani non specificati altrimenti

(1) **introdotto dalla Camera dei deputati**, insieme alla disposizione che fa salvo per l'applicazione del comma in esame quanto previsto dal comma 3.

Rifiuti pericolosi, purché provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani

Codice CER ¹⁷	Descrizione
19.01.11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19.01.13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19.02.05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19.12.11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

¹⁶ Allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

¹⁷ Ai sensi del punto 3.4 dell'Allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, "i rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco * sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi".

Con riferimento ai rifiuti indicati con il codice 19.12.11*, nel comma in esame viene posta la condizione “per il solo parametro «idrocarburi totali»”.

Relativamente allo smaltimento di tale seconda categoria di rifiuti, **la Camera ha specificato** che l’autorizzazione deve avvenire nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore.

Data la specificità di tale condizione, sembrerebbe opportuno chiarire le relative modalità applicative nonché precisare le norme interessate.

Il **comma 3** dispone che, ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti urbani non specificati altrimenti (CER 20.03.99), salva diversa classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica. Tale ultima possibilità non era contemplata dalla versione precedente alla **modifica apportata dalla Camera**, che, tra l’altro, assimilava i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi ai rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01).

In base al **comma 4**, presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.

Il **comma 5** introduce una disciplina, derogatoria sia delle norme del codice ambientale che della pertinente legislazione regionale in materia, per la VIA (valutazione di impatto ambientale) relativa all’apertura delle discariche ed all’esercizio degli impianti.

Si ritiene opportuno chiarire che la norma riguarda i soli impianti e discariche indicati al comma 1.

Tale disciplina prevede la convocazione, da parte del Sottosegretario di Stato, di una conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione.

Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma o sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

Il **comma 6** dispone l’abrogazione dell’art. 1 del DL n. 61/2007.

Si ricorda che tale articolo dettava disposizioni volte a individuare siti da adibire a discarica ai fini del superamento dell’emergenza; norme quindi superate dal dettato del comma 1 del dell’articolo in esame.

In particolare il comma 1 prevedeva l’attivazione dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant’Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento. Il comma 2, invece, consentiva l’utilizzo del sito di Serre, in provincia di

Salerno, fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di Salerno. Infine il comma 3 consentiva l'utilizzo finale del sito ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo.

Il **comma 7** prevede l'emanazione di apposita ordinanza di protezione civile per la definizione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.

A seguito dell'esame da parte della Camera dei deputati, è stato introdotto il comma 7-bis. Tale comma dispone che, fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263¹⁸, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del presente decreto (vedi scheda), è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in regioni diverse dalla Campania. Dall'attuazione di tale comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che il suddetto articolo 5, comma 3, prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, in qualità di Commissario delegato, può disporre, d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori della regione Campania, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti.

Il **comma 8** dell'articolo in esame modifica il comma 4 dell'articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006.

L'art. 191, riguarda i poteri concessi al Presidente della Giunta regionale o al Presidente della provincia ovvero al Sindaco, che possono, "qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere", emanare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

In particolare, il comma in esame riscrive il primo periodo del comma 4 citato, al fine di consentire che le ordinanze contingibili e urgenti adottate dalle autorità locali per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

¹⁸ Recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata".

Nel testo previgente la facoltà di reiterazione non era legata al decorso del tempo: veniva infatti vietato che tali ordinanze fossero reiterate per più di due volte.

Il **comma 9** dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, cui si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'art. 17.

Lo stesso comma esclude però gli oneri derivanti dal comma 7.

Del resto in tale comma l'individuazione della relativa copertura finanziaria viene demandata ad apposita disposizione di legge.

Articolo 10
(Impianti di depurazione)

Testo del decreto-legge

Articolo 10

(Impianti di depurazione)

1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.

2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 10

(Impianti di depurazione)

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4**, sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di **pretrattamento**, trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.

2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario **e comunque non oltre il 31 dicembre 2009**, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, **in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i** limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza **nuovi o** maggiori oneri **a carico della finanza pubblica**, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, **emolumento o rimborso spese**, avente

antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.

il compito di valutare, **in relazione agli obiettivi di qualità previsti dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui**, la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti, **nonché di proporre agli enti territorialmente competenti le eventuali misure di salvaguardia.**

L'articolo 10, come novellato a seguito dell'esame presso la Camera dei deputati, autorizza le attività di pretrattamento, trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali presso gli impianti di depurazione delle acque reflue (**comma 1**). In conformità alle modifiche introdotte dalla Camera, che ha inserito nel presente comma anche le attività di pretrattamento, è fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9, comma 4, che autorizza il pretrattamento del percolato presso le discariche del territorio campano, da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.

Il successivo **comma 2** autorizza - in deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e per il periodo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 - l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti fissati dal Codice ambientale¹⁹ e previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro istituito dal Sottosegretario di Stato.

Si ricorda che l'articolo 101 del d.lgs. n. 152 del 2006 detta i criteri generali della disciplina degli scarichi. In particolare, i commi 1 e 2 stabiliscono il rispetto dei valori limite di emissione²⁰ previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del Codice e stabiliscono le

¹⁹ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale.

²⁰ Vale a dire, secondo la definizione di cui all'articolo 74, comma 1, lettera oo) del Codice, "limite di accettabilità di una sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione

modalità con cui le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, possono definire valori-limite di emissione diversi, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini.

Il comma in esame è stato **oggetto di modifica da parte della Camera**, che ha in primo luogo introdotto, quale indicazione temporale volta a chiarire la durata delle deroghe autorizzate, la specificazione del limite massimo del 31 dicembre 2009, termine stabilito all'art. 19 del provvedimento all'esame per la cessazione dello stato di emergenza (vedi scheda).

Si è quindi precisato che l'istituzione del gruppo di lavoro deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente agli esperti che dovranno comporre tale gruppo si specificano, infine, la gratuità del mandato e i compiti ad essi spettanti. La valutazione della presunta entità e durata degli effetti dei siti che ospitano gli impianti di depurazione deve, infatti, avvenire in relazione agli obiettivi di qualità previsti dalle direttive 2000/60/CE e 2006/11/CE, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui. Si prevede, inoltre, che agli esperti spetti altresì il compito di proporre agli enti territorialmente competenti le eventuali misure di salvaguardia.

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, 2000/60/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, organizzando la gestione delle acque interne superficiali, sotterranee, di transizione e costiere per prevenirne e ridurre l'inquinamento, promuoverne l'utilizzo sostenibile, proteggere l'ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, 2006/11/CE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, introduce una disciplina a tutela e prevenzione dell'inquinamento idrico e trova applicazione alle acque interne superficiali, alle acque territoriali e alle acque costiere.

Con riferimento al comma 2, occorrerebbe valutare l'opportunità di esplicitare le norme cui si riferisce la deroga in materia di disciplina degli scarichi nonché gli articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 che fissano i relativi limiti di legge.

dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente”.

Articolo 11
(Raccolta differenziata)

Testo del decreto-legge

Articolo 11

(Raccolta differenziata)

1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n.500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.

2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari *ad acta*, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 11

(Raccolta differenziata)

1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre **2009**, **al** 35 per cento entro il 31 dicembre **2010** e **al** 50 per cento entro il 31 dicembre **2011**, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n.500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al **15** per cento, **al** **25** per cento e al **40** per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.

2. *Identico.*

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.290, è abrogato.

4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.

5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.

6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.

7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con

3. *Identico.*

4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse disponibili **del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

5. *Identico.*

6. I sindaci dei comuni della regione Campania, **anche in forma associata**, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse **disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

7. *Identico.*

personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.

8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n.4, i consorzi di bacino della province di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n.10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.

9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.

10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad

8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n.4, i consorzi di bacino **delle province** di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n.10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.

12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, per l'importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

11. *Identico.*

12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale **e bonifica**, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, **nel limite massimo** di 47 milioni **di euro** per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate **di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289**, con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

L'**articolo 11** reca disposizioni volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania, attraverso le seguenti misure:

- la definizione di obiettivi minimi di raccolta;
- la verifica e il monitoraggio dei dati di raccolta da parte del Sottosegretario di Stato;
- lo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e la loro riunione in un unico consorzio;
- l'affidamento al CONAI di campagne di comunicazione;
- la definizione di un piano di raccolta differenziata per il comune di Napoli;
- lo stanziamento nel limite massimo di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di misure di compensazione ambientale.

In particolare, il **comma 1** definisce gli obiettivi minimi di raccolta differenziata per gli anni 2009 (25 per cento dei rifiuti urbani prodotti), 2010 (35 per cento) e 2011 (50 per cento). I termini temporali suddetti sono stati tutti prorogati di un anno - **in seguito all'esame da parte della Camera dei deputati** - rispetto all'originaria formulazione. In questa sede **sono stati altresì modificate** le percentuali di maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (pari rispettivamente al 15, 25 e 40 per cento dell'importo per ciascuna tonnellata conferita agli impianti di trattamento e smaltimento), a carico dei comuni che non raggiungono tali obiettivi si prevede una penalizzazione, consistente in una maggiorazione sulla tariffa

Alla verifica del raggiungimento degli obiettivi provvede il Sottosegretario di Stato (**comma 2**), anche con misure sostitutive e la nomina di *commissari ad acta*.

E' conseguentemente abrogato (**comma 3**) il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 263 del 2006²¹.

Tale articolo aveva già dettato disposizioni volte all'efficientamento del sistema dei consorzi, prevedendone l'accorpamento o lo scioglimento, qualora non assumessero misure tali da raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007. Questi ultimi hanno fissato obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere negli ambiti territoriali ottimali - ATO (40% entro il 2007, 50% entro il 2009 e 60% entro il 2011), prevedendo altresì

²¹ Recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290".

l'eventuale commissariamento, da parte della regione, nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi. Si segnala altresì che le percentuali e le scadenze indicate dai citati commi 1108-1109 rappresentano obiettivi intermedi rispetto a quelli contemplati dall'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006.

In relazione alle penalizzazioni, si segnala poi che il predetto articolo 205 prevede, al comma 3, che nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali prescritte.

Secondo i dati del Rapporto rifiuti 2007 (dati 2006) dell'APAT, la percentuale della raccolta differenziata per provincia in Campania è la seguente:

Provincia	Percentuale di raccolta differenziata
Napoli	8,0 %
Caserta	9,5 %
Benevento	13,3 %
Avellino	19,3 %
Salerno	21,4 %

Relativamente alle cause dell'insufficienza della raccolta differenziata, nel documento del Commissariato consegnato alla 13a Commissione del Senato²² si legge che “la carente gestione della raccolta differenziata dei rifiuti può essere attribuita all'attuale polverizzazione delle competenze in materia, allo scarso utilizzo dei consorzi di bacino, alla mancanza di un adeguato supporto impiantistico ed infine alla sfiducia dei cittadini nei confronti di progetti di raccolta differenziata promossi contestualmente a situazioni di grave crisi emergenziale”, ma anche che “il buon esito della raccolta differenziata dipende sia dall'integrazione ottimale del servizio nella gestione più complessiva del ciclo dei rifiuti, sia dalla dotazione di efficienti impianti di recupero e riciclo”.

I commi successivi prevedono l'invio mensile al Sottosegretario di Stato da parte dei sindaci dei dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata (**comma 4**), nell'ambito delle risorse disponibili, con riferimento, **come innovato in seguito all'esame della Camera**, al bilancio degli enti locali interessati, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'obbligo di invio è trimestrale per le pubbliche amministrazioni, la grande distribuzione, le imprese con personale superiore a 50 dipendenti e i mercati all'ingrosso e ortofrutticoli (**comma 7**).

²² Dai rappresentanti del Commissariato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2007.

E' inoltre stabilita l'adozione di iniziative da parte dei Presidenti di provincia per disincentivare l'utilizzo dei beni "usa e getta" (**comma 5**) e da parte dei sindaci dei comuni campani, anche, **come innovato dalla Camera**, in forma associata, per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici (**comma 6**). Anche in questa disposizione **la Camera ha inteso specificare** che ciò debba avvenire nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** provvede quindi, nelle more della costituzione delle società provinciali per la gestione dei rifiuti, allo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e la loro riunione in un unico consorzio gestito da soggetto individuato dal Sottosegretario di Stato.

L'art. 6 della legge regionale n. 10/1993 ha previsto la costituzione, da parte dei comuni, di organismi consorziali per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei bacini individuati dal Piano; compito successivamente esteso alla gestione della raccolta differenziata.

Si ricorda altresì che l'art. 32 della nuova legge regionale in materia di rifiuti (n. 4/2007) prevede l'abrogazione del citato art. 6, e quindi dei consorzi di bacino, a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della medesima legge. Si noti che il successivo comma 2 dispone che "all'autorità d'ambito è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti".

In tale quadro, il decreto legge 61 del 2007²³ (articolo 4) ha introdotto l'obbligo per i comuni campani di avvalersi in via esclusiva per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi di bacino, attribuendo al Commissario delegato il potere di proporre alla regione l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora questi ultimi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale per l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e prescrive il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007. E' inoltre prevista la predisposizione da parte dei consorzi di appositi piani economico-finanziari, che spetta al Commissario delegato approvare.

Da ultimo, la legge regionale n. 4 del 14 aprile 2008²⁴ ha previsto, con una modifica all'articolo 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4²⁵, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a società provinciali e trasferito alle province l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Relativamente ai consorzi contemplati dal comma in esame, si ricorda quanto affermato dal rappresentante del Governo nella seduta n. 264 di mercoledì 9 gennaio

²³ D.L. 11 maggio 2007, n. 61, recante "Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti", convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87.

²⁴ Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

²⁵ Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

2008: “Per quanto riguarda i 18 consorzi bacino, secondo la proposta trasmessa dal prefetto Pansa al presidente della regione Campania il 26 dicembre scorso, nove consorzi dovrebbero essere sciolti immediatamente, in particolare quelli afferenti alla provincia di Napoli (cinque) e alla provincia di Caserta (quattro). Il Governo ritiene necessario procedere secondo quanto suggerito dal prefetto in considerazione delle inadempienze e degli scarsi risultati, in termini di raccolta differenziata, conseguiti dagli stessi”.

Il **comma 9** destina alla raccolta differenziata nelle province di Napoli e Caserta le somme previste dall'accordo quadro ANCI-CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) del 14 dicembre 2004 per il conferimento dei rifiuti di imballaggio.

Si ricorda che tale accordo, che ha validità fino al 31 dicembre 2008, è finalizzato a creare le condizioni per un ulteriore sviluppo della raccolta differenziata urbana dei rifiuti di imballaggio.

A tal fine, l'accordo ha previsto l'incremento, rispetto all'accordo precedente, dei corrispettivi che CONAI e consorzi di filiera riconosceranno ai comuni per il conferimento dei materiali provenienti da raccolta differenziata.

Tali corrispettivi sono indicati negli allegati tecnici per filiera di materiale (acciaio, alluminio, carta, legno e plastica) che disciplinano, appunto, attraverso la stipula di convenzioni, i rapporti economici e gestionali fra i comuni e i consorzi di filiera²⁶.

Il **comma 10** affida al CONAI lo svolgimento, in collaborazione con i capi missione, di una campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nella regione. Sulla base di modalità tecniche, finanziarie e organizzative, definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si ricorda che già il decreto legge n. 245 del 2005²⁷ ha previsto la stipula, da parte del Commissario delegato, di convenzioni con il CONAI per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di CDR, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo decreto legge n. 263 del 2006²⁸ ha quindi previsto la stipula di un accordo di programma tra il CONAI ed il Commissario per il raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60%²⁹ degli imballaggi immessi al

²⁶ Il testo dell'accordo e dei relativi allegati tecnici è consultabile sul sito del CONAI (<http://www.conai.org>) nella sezione “Il sistema Conai”.

²⁷ D.L. 30 novembre 2005, n. 245, recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

²⁸ D.L. 9 ottobre 2006, n. 263 recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.

²⁹ Tale percentuale viene indicata dall'Allegato E alla Parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, che prevede che, entro il 31 dicembre 2008, almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o incenerito con recupero di energia

consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani.

Il comune di Napoli, insieme al gestore della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani (ASIA S.p.A.), deve inoltre presentare - entro 30 giorni - un piano per la raccolta differenziata. In caso di inadempienza il Sottosegretario di stato è autorizzato a provvedere in via sostitutiva con oneri a carico del bilancio del comune (**comma 11**).

Infine, il **comma 12**, per la realizzazione di iniziative di compensazione ambientale, oltre che, **come prevede la modifica introdotta dalla Camera**, di bonifica, destina, nel limite massimo di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003). **L'indicazione del limite massimo è stata introdotta dalla Camera.**

L'art. 61 ha istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale³⁰. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative suddette, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale.

³⁰ Leggi espressamente indicate dall'Allegato 1 della legge stessa.

Articolo 12

(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti)

Testo del decreto-legge

Articolo 12

(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti)

1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale **per l'importo massimo di quaranta milioni di euro.**

2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 12

(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti)

1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale.

2.Identico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

3. Agli oneri **derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro**, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

L'articolo, **parzialmente riformulato durante l'esame alla Camera dei deputati**, autorizza i capi missione a provvedere alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti (**comma 1**), per un importo massimo pari a quaranta milioni di euro a valere sul Fondo istituito con l'articolo 17 del decreto in esame (**comma 3**), a copertura altresì degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 del presente decreto.

A tal fine, il **comma 2** stabilisce che le predette società, ovvero eventuali società ad esse subentrate, trasmettano ai medesimi capi missione la relativa documentazione.

In proposito si ricorda che il decreto-legge n. 245 del 2005³¹ all'art. 1, comma 1, aveva disposto la risoluzione dei contratti stipulati dal Commissario delegato con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva e la conseguente individuazione, in termini di somma urgenza, da parte del Commissario, dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria (comma 2)³². Il successivo comma 7 - come sostituito dal comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 26333 - oltre a prorogare al 31 dicembre 2007 il termine entro il quale le società affidatarie erano tenute alla prosecuzione del servizio, aveva specificato che, ai fini del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione

³¹ Recante "*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania*" e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 27 gennaio 2006

³² In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che fosse apparso utile rilevare, si stabiliva (comma 7), fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, l'obbligo per le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di assicurarne la prosecuzione e provvedere alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Con riferimento alla gara, indetta con l'ordinanza n. 281/2006, il Capo del Dipartimento della Protezione civile nel corso dell'audizione del 20 luglio 2006 presso la 13a Commissione del Senato, ha affermato che "è stata fatta una gara per cercare di riaffidare la gestione dei rifiuti in Campania dividendola in tre settori, ma vi ha partecipato solo un'associazione di imprese; per trasparenza e correttezza non abbiamo ritenuto utile andare a trattativa privata con una sola associazione (considerate le esperienze di questi due anni non ci fidavamo). Quindi, si sta per rifare la gara e si stanno definendo più nel dettaglio alcuni aspetti".

³³ Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.

Campania, si tenesse conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione dei beni mobili ed immobili da rilevare.

Articolo 13
(Informazione e partecipazione dei cittadini)

Testo del decreto-legge

Articolo 13

*(Informazione e partecipazione dei
cittadini)*

1. Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.

2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.

3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 13

*(Informazione e partecipazione dei
cittadini)*

1. Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, **al fine di promuovere il rispetto dell'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

2. Identico.

3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni

di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.

5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curriculari, anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 13** definisce una serie di iniziative volte a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza **nuovi o maggiori** oneri per il bilancio dello Stato.

4.Identico.

5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curriculari, anche mediante ricorso ad **attività aggiuntive di insegnamento.**

6.Identico.

A tal fine:

- il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare provvede – entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – alla definizione di iniziative a carattere divulgativo e culturale, al fine - **come previsto dalla modifica introdotta nel corso dell'esame della Camera** - di promuovere il rispetto dell'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (**comma 1**).

Le iniziative rivolte all'informazione della popolazione previste dal comma precedente devono svolgersi in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali, e in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (**comma 2**);

- **il comma 3**, nel rimandare ad una più generale attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, prevede, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la costituzione di un ufficio stampa presso il Dipartimento della protezione civile. **La Camera ha specificato** che ciò debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

- **il comma 4** dispone l'attivazione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che, ai sensi del **comma 5**, per la Regione Campania includono anche attività aggiuntive di insegnamento. Questa **disposizione è stata modificata dalla Camera** rispetto all'originaria formulazione, che prevedeva invece "interventi didattico-educativi integrativi nell'ambito delle discipline curriculari". Le modalità attuative di tali disposizioni sono definite di concerto con il Ministro dell'ambiente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (**comma 6**).

Si ricorda che l'art. 2 del DL n. 263/2006 ha previsto, al comma 1, l'adozione di ordinanze del Commissario delegato volte ad attuare misure volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformità ai principi della «Carta di Aalborg». Lo stesso comma ha altresì previsto che “le iniziative di informazione sono attuate in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Articolo 14
(Norme di interpretazione autentica)

Testo del decreto-legge

Articolo 14

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, nonché l'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 14

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, nonché l'articolo 5-bis, **comma 5**, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.

L'**articolo 14** dispone che le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (articolo 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225³⁴) nonché i decreti concernenti l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile previsti dall'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343³⁵, non siano soggetti al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20³⁶.

Si ricorda che l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede in termini generali che, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, si provveda anche a mezzo di ordinanze in

³⁴ Istituzione del servizio nazionale della protezione civile.

³⁵ Recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile" e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

³⁶ Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'art. 5-*bis* del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, reca alcune norme di funzionamento del Dipartimento della protezione civile e stabilisce, in particolare, che le relative misure organizzative sono definite mediante l'adozione di decreti del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 dell'articolo, cui si fa espresso riferimento **in seguito alla modifica formale apportata dalla Camera dei deputati**, prevede l'applicazione delle disposizioni della legge n. 225 del 1992 anche alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si renda necessaria la delibera dello stato di emergenza.

Con riferimento a tale ultima disposizione occorrerebbe chiarire l'ambito di applicazione della norma in esame, che appare estendersi oltre l'emergenza in Campania.

Articolo 15

(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 15

Articolo 15

*(Disposizioni per assicurare la
complessiva funzionalità
dell'Amministrazione)*

*(Disposizioni per assicurare la
complessiva funzionalità
dell'Amministrazione)*

1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:

1. In relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:

a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;

a) *identica;*

b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.

b) *identica;*

2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco.

2.Identico.

2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis, si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di euro 12.214.000.

3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.

3.Identico.

3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.290, dopo le parole: «insuscettibili di pignoramento o sequestro» sono aggiunte le seguenti: «fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali».

L'articolo in esame, **modificato in sede di esame presso la Camera dei deputati**, reca, al **comma 1**, le seguenti misure di potenziamento delle strutture facenti capo al Sottosegretario di Stato e al Dipartimento della protezione civile, che possono essere adottate in deroga alla normativa vigente:

- proroga - non oltre il 31 dicembre 2009 - dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle collaborazioni (lett. a));

- stipula di contratti di diritto privato della durata massima di un anno e comunque fino al 31 dicembre 2009 con personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private (lett. b)).

Il **testo originario del decreto-legge** prevedeva una disposizione di copertura finanziaria delle misure adottate nell'articolo in esame, mediante un rinvio ai fondi di cui all'art. 17, senza prevedere un autonomo limite di spesa. Le disposizioni di copertura per l'articolo in esame sono ora contenute nel comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera.

Il **comma 2** stabilisce inoltre che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sia disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione previste dal decreto legge in esame (articolo 1, comma 3) per sostituire i Commissari delegati e siano determinati gli emolumenti del personale impegnato nelle attività di gestione dell'emergenza rifiuti (inclusi forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco).

In proposito si ricorda che ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303³⁷, il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, può istituire, per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo.

Il **comma 2-*bis*, introdotto in corso di esame dalla Camera**, dispone che all'attuazione dei commi precedenti nonché delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.6-*bis*, relativo all'impiego delle Forze Armate per la conduzione tecnica e operativa degli impianti, si provveda nel limite di euro 12.214.0000 a valere sulle risorse destinante ad interventi di parte corrente di cui al successivo art. 17. Il comma disciplina quindi la copertura finanziaria delle misure adottate.

Il **comma 3** esclude l'applicabilità degli istituti del pignoramento e del sequestro nei confronti delle risorse finanziarie destinate a fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, disponendo altresì l'inefficacia dei pignoramenti eventualmente già notificati.

³⁷ Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Si ricorda che il pignoramento è l'atto con cui si inizia l'espropriazione forzata e consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.).

Il sequestro conservativo è un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica autorizzato dal giudice civile sui beni del debitore a fronte di apposita istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (art. 671 c.p.c.). In sostanza, questo tipo di sequestro serve a impedire che il debitore, in attesa di una sentenza di condanna che potrebbe portare al pignoramento dei suoi beni, disponga dei medesimi vendendoli, in modo da sottrarli alla garanzia del credito: il provvedimento viene pertanto in sostanza ad anticipare cautelativamente il vincolo sui beni del debitore che è tipico del pignoramento.

Si sottolinea altresì che l'impignorabilità di somme ed entrate degli enti pubblici è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 138 del 1981), purché si tratti di somme destinate, da apposita disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo che trovi nella legge fondamento, ad un pubblico servizio, ovvero all'espletamento di esso, o di soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche, nel senso di creare un diretto collegamento tra quelle entrate e determinati servizi pubblici o specifici fini pubblici.

In relazione a tale disposizione, nella parte in cui stabilisce l'inefficacia dei pignoramenti già riconosciuti, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi andrebbe chiarita l'eventuale tutela da accordare ai relativi creditori fino ad oggi titolari del citato titolo esecutivo.

Il comma 3-bis, introdotto in sede di esame presso la Camera, pone un limite temporale all'insuscettibilità di pignoramento o sequestro delle risorse dirette a finanziare contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, relativo allo stato di emergenza e al potere di ordinanza, della legge 225/1992 istitutiva del servizio di protezione civile. Tale limite temporale è posto fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.

Si ricorda che l'art. 6 (relativo a pignoramenti, benefici previdenziali ed assicurativi), comma 1 del D.L. n. 263 del 2006 (*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata*) reca norma di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, e stabilisce che esso vada interpretato nel senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 relativo a stato di emergenza e potere di ordinanza della legge 225/1992 (*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*); tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro;

Si ricorda che l'art. 3, comma 2, del DL n. 245/2005 dispone che "Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul

Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati”.

L'art. 1 (Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza) del DL n. 313/1994 dispone, in particolare, al comma 1, che i fondi di contabilità speciale a disposizione degli organi indicati nel comma stesso e “comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180”.

Articolo 16

(Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione)

Testo del decreto-legge

Articolo 16

(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'amministrazione)

1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:

a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n.730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, **anche in soprannumero**, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;

b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, nonché con riferimento all'esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.152, è sostituito dal seguente:

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 16

(Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione)

1. *Identico:*

a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n.730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;

b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, **il Dipartimento della protezione civile può usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato.**

«2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono ricoperti:

a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico;

b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.».

2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:

2.Identico.

a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e successive modificazioni;

b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a),

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a),

valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n.244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere *a)* e *b)*, valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n.244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere *a)* e *b)*, valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n.244. **Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera *a)*, e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n.468 del 1978.**

L'articolo in commento, la cui rubrica è **stata modificata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, introduce alcune misure concernenti il personale del Dipartimento della protezione civile.

In particolare, il **comma 1**, riguarda sia il personale non dirigenziale, sia l'accesso alla seconda fascia dirigenziale:

- la lettera *a)* autorizza l'immissione in ruolo, previo espletamento di apposita procedura selettiva, del personale non dirigenziale del ruolo speciale tecnico-amministrativo della protezione civile proveniente da ruoli ad esaurimento ed assunto nella sesta qualifica, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo. La **Camera ha novellato** la presente disposizione eliminando la possibilità che la suddetta immissione in ruolo possa avvenire anche in soprannumero;

- la lettera *b)*, **radicalmente modificata dalla Camera**, prevede che, per assicurare interventi efficaci per la risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1 relative allo stato di emergenza nella regione Campania, il Dipartimento della protezione civile possa usufruire di personale specializzato

con ruolo dirigenziale, assunto con contratto a tempo determinato mediante concorso pubblico con scadenza 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato³⁸.

La norma non specifica se i contratti di diritto privato debbano essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, come i contratti di diritto pubblico destinati a scadere il 31 dicembre 2009.

Ai sensi del **comma 2**, il Dipartimento è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia (ex art. 9-ter del D.Lgs. 303/1999) proveniente da società a totale o prevalente capitale pubblico oppure da società che si occupano istituzionalmente di gestione di servizi pubblici.

Inoltre, si autorizza ad inquadrare nel medesimo ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia i titolari a tempo determinato di incarichi di prima fascia affidati - ai sensi dell'art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001 - ad esperti esterni all'amministrazione. Per l'immissione sono richiesti almeno 5 anni di anzianità.

Sembra opportuno valutare la disposizione in esame alla luce del dettato costituzionale secondo cui il diritto di accesso agli uffici pubblici è regolato ed esercitato in condizioni di eguaglianza (art. 51, primo comma, Cost., anche in relazione all'art. 97, terzo comma, Cost., con riguardo all'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni) e della giurisprudenza costituzionale in materia.

L'orientamento della Corte costituzionale al riguardo emerge da varie sentenze (194/2002, 1/1999, 333/1993, 453/1990, 81/1993, 34/2004, 363/2006) Esso è ben riassunto nella sentenza n. 34 del 20 gennaio 2004, della quale si riporta uno stralcio.

“Questa Corte ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, terzo comma, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione [...], ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

La Corte ha, inoltre, sottolineato che la regola del pubblico concorso possa dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed

³⁸ La precedente versione, novellando l'art. 3, co. 2, del decreto-legge 90/2005 (L. 152/2005), autorizzava la copertura del 50 per cento dei posti dirigenziali di seconda fascia del Dipartimento della protezione civile tramite concorso riservato al personale del Dipartimento medesimo. Il restante 50 per cento dei posti dirigenziali di seconda fascia si prevedeva fosse ricoperta tramite concorso pubblico. Veniva, inoltre, soppressa la clausola che pone l'obbligo di procedere contestualmente al bando dei posti per concorso pubblico e per concorso riservato.

irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194 del 2002).

In particolare, la Corte ha riconosciuto che l'accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ma ciò 'fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere 'pubblico' del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione (sentenza n. 141 del 1999)".

Il **comma 3** reca le conseguenti norme di copertura della spesa. A tal proposito, **la Camera ha introdotto un periodo** in conformità al quale spetta al Ministro dell'economia e delle finanze

- il monitoraggio degli oneri previsti dai commi 1, lett. a) e 2, dell'articolo in esame, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché
- la trasmissione alle Camere di eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978, corredati da apposite relazioni.

La legge n. 468 del 1978, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", all'articolo 11-ter, comma 7, prevede, tra l'altro, che qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. Tale relazione deve individuare le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

L'articolo 7, comma 2, n. 2), della stessa legge autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad adottare decreti, con i quali le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate, sono trasferite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e iscritte in aumento delle dotazioni di competenza e di cassa dei competenti capitoli.

Articolo 17
(Copertura finanziaria investimenti)

Testo del decreto-legge

Articolo 17

(Copertura finanziaria investimenti)

1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall'articolo 16 è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 17

(Copertura finanziaria investimenti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con **una** dotazione pari a 150 milioni di euro **nell'anno 2008**, che costituisce limite di spesa **per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente.**

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'**articolo** 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

2-bis. All'attuazione dell'articolo

16, comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.Identico.

3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la

riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in relazione alle somme già destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225. Relativamente alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli enti che rientrano in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi.

L'articolo in esame istituisce il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania con una dotazione per l'anno 2008 pari 150 milioni di euro, di cui un importo pari al 10 per cento (15 milioni di euro) è destinato alle spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza. **A seguito delle modifiche approvate dalla Camera**, il Fondo non è più istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, infatti la dotazione è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri su apposita contabilità speciale.

Sempre **a seguito delle modifiche apportate dalla Camera**, il Fondo costituisce un limite di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal decreto legge. Tale limite non si applica, tuttavia:

- a) Alle spese per la compensazione ambientale e la bonifica, previste dall'art. 13, comma 12, per le quali viene fissato un limite massimo di spesa di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, utilizzando il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge n. 289 del 2002;

- b) Alle spese per le misure concernenti il personale della protezione civile, riguardanti sia il personale non dirigenziale, sia l'accesso alla seconda fascia dirigenziale di cui all'art. 16 del provvedimento in esame. Infatti il Comma 3 dell'articolo 16 detta specifiche disposizioni di copertura della spesa (**comma 1**).

Il **comma 2** individua la relativa copertura finanziaria del Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

Il **comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera** - stabilisce la copertura della spesa per l'assunzione da parte del Dipartimento della protezione civile, anche con contratti di diritto privato, di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto con contratto a tempo determinato mediante concorso pubblico con scadenza 31 dicembre 2009, (art. 16, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame). Il comma in esame dispone che si provveda alla copertura con le risorse di cui al Fondo per la protezione civile per le spese di parte corrente.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le relative variazioni di bilancio.

Il **comma 3- bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera**, dispone misure di controllo degli impegni di spesa a valere sul Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania, previsto dal comma 1 dell'articolo in esame. Il Sottosegretario di Stato informa il Ministro dell'economia e delle finanze degli impegni assunti al fine di verificare eventuali scostamenti della spesa ed adottare le conseguenti iniziative legislative.

Si prevede, inoltre, che, in attesa dell'adozione di tali interventi correttivi, le spese, eccedenti la dotazione di 150 milioni di euro del Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania, vengano coperte ricorrendo al Fondo per la protezione civile.

La legge n. 468 del 1978 " Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", all'art. 11-ter. Copertura finanziaria delle leggi dispone, tra l'altro, che qualora nel corso dell'attuazione vi siano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale riferisce al Parlamento e assume le conseguenti iniziative legislative.

Si ricorda che il Fondo per la protezione civile è disciplinato dall'art. 19 della Legge n. 225 del 1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".

Il comma 3-ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze disponga con decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentita la Conferenza unificata, le modalità di acquisizione al bilancio dello Stato di somme derivanti dalla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti dei comuni inadempienti agli obblighi di raccolta e smaltimento. L'acquisizione al bilancio dello Stato avviene mediante riduzione dei trasferimenti.

Il decreto suddetto deve contenere la determinazione dei criteri da adottare per l'individuazione dei comuni inadempienti.

Si prevede inoltre che la riduzione dei trasferimenti si attui, con le modalità descritte, anche in relazione alle somme destinate dallo Stato alle Regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti.

Al decreto Ministeriale suddetto è, infine, demandata la determinazione della quota destinata all'acquisizione al bilancio dello Stato ("della tariffa riferita alla contribuzione Statale"), in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti interessati, sia che tale acquisizione avvenga attraverso la riduzione dei trasferimenti, sia che avvenga in relazione alle somme stanziata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.

Con riferimento alla quantificazione della quota di tassa e tariffa che verrebbe acquisita al bilancio dello Stato, anche al fine di valutare l'effettivo impatto della disposizione sul bilancio dello Stato e di circoscrivere l'entità della sanzione, si segnala che il primo periodo del comma 3-ter utilizza la dizione "somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa", *senza chiarire se debba trattarsi di acquisizione per intero o per quota*. Tuttavia la lettura dell'ultimo periodo del comma 3-ter, oltre a far esplicito riferimento ad una "quota" della tariffa", introduce un elemento di valutazione sulle somme che lo Stato può acquisire, richiedendo che la misura sia tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti.

Infine andrebbe chiarito se sia sufficiente, al terzo periodo del comma 3-ter il solo riferimento alla tariffa e non anche alla tassa, atteso che attualmente i comuni applicano uno dei due sistemi al fine della contribuzione al costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Si ricorda che la Legge n. 225 del 1992, "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" prevede all'art. la dichiarazione dello stato di emergenza che viene deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, determinandone durata ed estensione territoriale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli interventi necessari può avvalersi di commissari delegati.

Riguardo all'emergenza dei rifiuti nel corso della XV legislatura, come del resto durante quelle precedenti oltre ai normali provvedimenti emergenziale adottati con ordinanze della Presidenza del Consiglio, per la gestione di situazioni di emergenza dei

rifiuti in atto nelle regioni, Lazio, Sicilia, Puglia, Calabria e Campania, la gravità della situazione campana ha indotto il Governo a ricorrere alla decretazione d'urgenza.

Sono stati emanati i decreti legge n. 263 del 2006 e 61 del 2007, ma successivamente la situazione emergenziale si è nuovamente aggravata alla fine del 2007, tanto da indurre il Governo ad adottare il D.P.C.M. 28 dicembre 2007, Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, era prorogato sino al 30 novembre 2008, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania. Tale termine viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 19 del presente decreto-legge.

A tale aggravamento il Governo non ha risposto con un nuovo decreto legge, ma con una serie di ordinanze, finalizzate ad affidare al commissario, individuato nel prefetto De Gennaro i compiti necessari per uscire dall'emergenza.

Si ricorda che il D.L. 11 maggio 2007, n. 61, recante "Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti" ha stabilito che, in deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina (art. 238) la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari. Ai comuni che non dovessero provvedere nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente lo scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.

Articolo 18
(Deroghe)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 18

Articolo 18

(Deroghe)

(Deroghe)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni:

1. Per le finalità di cui al presente articolo **e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario** e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, **della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale**, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, **ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse**, a derogare alle seguenti disposizioni:

regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, articoli 216 e 217;

identico;

legge 20 marzo 1865, n.2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;

identico;

regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6,

identico;

secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;

identico;

regio decreto 23 maggio 1924, n.827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;

identico;

legge 16 giugno 1927, n.1766, recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n.751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n.1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n.751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n.751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n.332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n.1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;

identico;

legge 30 novembre 1950, n.996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n.2248»;

identico;

D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;

identico;

legge 18 dicembre 1973, n.836, recante «Trattamento economico di

identico;

missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;

legge 28 gennaio 1977, n.10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;

identico;

D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;

identico;

legge regione Campania 31 ottobre 1978, n.51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;

identico;

legge regione Campania 7 gennaio 1983, n.9, articoli 2 e 5;

identico;

decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;

identico;

D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.183» articoli 6, 7, 8 e 17;

identico;

legge 7 agosto 1990, n.241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

identico;

- legge 6 dicembre 1991, n.394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13; *identico;*
- legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n.10; *identico;*
- legge della regione Campania 1° marzo 1994, n.11; *identico;*
- D.P.R. 20 aprile 1994, n.373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»; *identico;*
- legge della regione Campania 13 aprile 1995, n.17; *identico;*
- D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», Allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8; *identico;*
- legge 14 novembre 1995, n.481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7; *identico;*
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n.37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59»; *identico;*
- legge della regione Campania 13 agosto 1998, n.16, articoli 10 e 11; *identico;*

D.P.R. 10 ottobre 1998, n.408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18; *identico;*

decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15; *identico;*

D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.109, legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12; *identico;*

decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n.145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni», articoli 29 e 30; *identico;*

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54; *identico;*

D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n.302; *identico;*

legge 27 dicembre 2002, n.289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo *identico;*

24;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli **2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16** punto 2.4.2 dell'allegato I;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.67 del 21 marzo 2003;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n.63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante «Norme in materia ambientale» articoli **101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192,** 193, 194,

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 5, 7, **fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica e alle modalità ivi previste, 14, fermo il rispetto dell'articolo 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso;**

identico;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n.63, **e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n.62,** articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;

identico;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 178, **limitatamente ai commi 4 e 5,** 182, 193, 194, **limitatamente ai commi 5 e**

196, 200, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304;

6, 202, 205, 208, 212, limitatamente ai commi da 5 a 13, 214, 215, 216, 238;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV – sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;

identico;

decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;

identico;

legge 27 dicembre 2006, n.296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;

identico;

decreto-legge 11 maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;

identico;

legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.4, come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n.4;

identico;

decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante «Attuazione dell'articolo

identico;

1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;

le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi; *identico;*

leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire. *identico.*

L'**articolo 18** autorizza il Sottosegretario di Stato e i capi missione a derogare ad una serie di disposizioni espressamente elencate.

Ciò deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché, conformemente ad una **modifica introdotta dalla Camera dei deputati**, dei principi fondamentali in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e dei principi dell'ordinamento comunitario. La possibilità di deroga è stata ulteriormente limitata dalla Camera ai casi in cui ciò si renda necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse.

Inoltre, contrariamente alla precedente formulazione della disposizione, l'elenco delle norme derogabili è ora tassativo. A tal proposito, di seguito si riportano nel dettaglio esclusivamente l'elenco delle norme, con riferimento alle quali **la Camera ha modificato** le disposizioni derogabili:

- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", con riferimento al quale si introducono ulteriori limiti alla possibili di deroga;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale".

Si ricorda che l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, già prevede, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, la deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo prevede che i provvedimenti interessati contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivati.

Anche ai fini di un coordinamento della norma in esame con la citata disposizione, si segnala la necessità di chiarire la portata della norma considerando che la legge n. 225 del 1992 richiama i “principi generali” dell’ordinamento, mentre la norma in esame si riferisce a “principi fondamentali” nelle sole materie di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell’ambiente e del patrimonio culturale.

Sembra inoltre da chiarire se la deroga alle disposizioni vigenti prevista dalla norma in esame debba essere comunque realizzata secondo il procedimento stabilito dall’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e cioè mediante un provvedimento motivato e con l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare.

Occorrerebbe altresì valutare, rispetto alla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni stabilita dal Titolo V, Parte II, della Costituzione, le deroghe concernenti disposizioni in materie di competenza concorrente o esclusiva delle regioni, anche con riguardo alla possibilità esplicita di derogare a leggi regionali contenuta nella norma in esame.

Si segnala poi che alcune norme citate sono abrogate³⁹.

³⁹ Vedi, a titolo di esempio, l’articolo 331 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante “*Legge sui lavori pubblici*”, è stato abrogato dall’articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante “*Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni*”.

Articolo 19

(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania)

Testo del decreto-legge
—————

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
—————

Articolo 19

Articolo 19

*(Cessazione dello stato di emergenza
nella regione Campania)*

*(Cessazione dello stato di emergenza
nella regione Campania)*

1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, cessa il 31 dicembre 2009.

Identico.

L'**articolo 19** prevede che lo stato di emergenza – già prorogato dal governo al 30 novembre 2008 - si protragga fino al 31 dicembre 2009.

Si ricorda che l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio deliberi lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

Articolo 19-bis
(Relazione al Parlamento)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 19-bis

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresì, le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, è stato assicurato il rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria.

L'articolo 19-bis è stato introdotto nel testo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

L'articolo in oggetto introduce l'obbligo per il Governo di presentare entro il 31 dicembre 2008, e successivamente ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge in esame con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli di seguito elencati:

- art. 5, relativo al termovalorizzatore di Acerra;
- art. 6, relativo alla valutazione degli impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti;
- art. 8, relativo al termovalorizzatore di Napoli;
- art. 9, relativo alle discariche
- art. 10, relativo agli impianti di depurazione;
- art. 11, relativo alla raccolta differenziata
- art. 18, relativo alle eventuali deroghe.

La relazione deve illustrare anche gli effetti prodotti dal decreto e i risultati in virtù di esso conseguiti.

Si dispone inoltre che il Governo fornisca nella medesima relazione una dettagliata illustrazione degli interventi per i quali sono state utilizzate le risorse del Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, istituito dall'art. 17 (vedi scheda) e di ogni altro eventuale finanziamento avente le stesse finalità del decreto stesso.

Il Governo è anche tenuto a esporre nella relazione le modalità con cui, nel fare ricorso alle deroghe previste dall'art. 18, sia stato garantito il rispetto dei principi generali in materia igienico-sanitaria.

Articolo 20
(Entrata in vigore)

Testo del decreto-legge
———

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
———

Articolo 20

Articolo 20

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Identico

L'**articolo 20** reca le norme sull'entrata in vigore e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVI LEGISLATURA

9	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 692 “Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”
10	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 714 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”
11	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 735 "Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini"
12	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 7, 52, 146, in materia di farmaci orfani e malattie rare
13	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 4-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo”
14	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 692 “Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” Il testo con le modifiche approvate in sede referente
15	Dossier	L’immigrazione in quattro paesi dell’Unione Europea: ingressi legali e immigrazione clandestina
16	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 414 e 507 Prevenzione delle frodi nei settori del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati e differiti e nel settore assicurativo
17	Dossier	Il contenzioso Stato-Regioni: dati quantitativi
18	Schede di lettura	Disegni di legge A.A.SS. nn. 733, 242, 391 e 583 in materia di sicurezza pubblica
19	Dossier	Il Servizio diplomatico europeo
20	Dossier	Doc. LVII, n. 1. Nota di lettura relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 per le materie di interesse della 7 ^a Commissione permanente

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all’indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".